

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|------------------------|---|--|--|---------------|------------|------------------------|---|
| G.U. 31/12/2007 n. 302 | D.L. 31/12/2007 n. 248 | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | si | Prevede - vengano riaperti i termini per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero, con lo spostamento al 30 settembre 2008 del termine del 30 settembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 96. Invariate le modalità e le condizioni per l'accesso alla procedura; - è prorogato al 30 giugno 2008 il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; - è prorogato al 30 giugno 2008 anche il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002; - contiene la nuova disciplina del regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni; - l'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la notifica; - l'articolo 15 prevede che la norma che vieta alle pubbliche amministrazioni |
| G.U. 19/12/2007 n. 294 | D.M. Ministero interno 26/10/2007 n. 238 | Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici | ANTINCENDIO | 31/01/08 | A.Torretta | no | contiene la definizione di eliporto, avioeliperficie, elioeliperficie con e senza elevazione, alle quali si applicano le nuove previsioni che riguardano la dotazione obbligatoria dell'assistenza antincendio. A tal proposito, vengono segnalate le classi antincendio specifiche per queste aree, evidenziate nella tabella A e sono state altresì individuate le quantità minime di agenti estinguenti e le portate minime per eliporti ed elioeliperfici, distinguendo i quantitativi di acqua, di A.F.F.F. di schiuma fluoroprotecnica e comunque di livello (B) (CAQ) e di polveri secche. L'assistenza antincendio viene affidata a specifici responsabili, rinvenuti nel gestore dell'eliporto o dell'elioeliperficie oppure nel gestore aeroportuale, qualora l'elioeliperficie sia inserita in un aeroporto. In quest'ultimo caso, peraltro, l'art. 7 specifica che non è necessario istituire ulteriori servizi antincendio e di soccorso oltre a quelli aeroportuali già esistenti, purché venga mantenuto il livello di protezione più alto tra quelli relativi alle classi antincendio, tali che siano in grado di avere un tempo di risposta. Disposizioni specifiche sono dettate, poi, per il personale addetto. I tempi di adeguamento per il gestore aeroportuale variano in base |
| | CDM schema di decreto di modifica in materia di rifiuti e Via/Vas | | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 31/01/08 | A.Torretta | in attesa | Lo schema di decreto legislativo recante modifiche alle norme in materia di rifiuti e Via/Vas contenute nel D.Lgs. 152/2006 prevede, per quanto concerne i rifiuti, che vengono introdotti nel D.Lgs. 152/2006 i principi previsti dal Trattato Ue in materia di tutela ambientale, tra i quali, il principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti. Inoltre, sono state riformulate le nozioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria e sono state introdotte semplificazioni burocratiche per le aziende fino a 10 dipendenti in relazione alla gestione dei rifiuti non pericolosi. Sono poi stati ridotti a 150 giorni i termini massimi per l'espressione del parere della Commissione Via, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi. La valutazione ambientale strategica sarà necessaria per tutti i piani di intervento. |
| | Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs.163/06) | | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 31/01/08 | A.Torretta | in attesa | contiene tutte disposizioni regolamentari sugli appalti e le relative procedure applicative. In particolare, il nuovo testo approvato prevede: - in tema di sicurezza, una verifica obbligatoria prima di ogni gara d'appalto per i piani di sicurezza dei cantieri, da parte di strutture tecniche accreditate interne alle amministrazioni e responsabili per le loro valutazioni. - in tema di lavoro irregolare, il Durc sarà prodotto in tutte le fasi |
| | Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28/12/2007 n. 251/0017431 | Art.1, comma 54 del DDL welfare -competenza irrogazione maxi sanzione per lavoro nero | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | no | Modificando l'art. 36-bis, D.L. n. 223/2006, l'art. 1, comma 54, legge n. 247/2007 definisce la competenza all'irrogazione della maxi sanzione per lavoro nero in relazione al momento della constatazione della violazione (e non a quello di commissione dell'illecito); la competenza permane in capo all'Agenzia delle Entrate nelle ipotesi di violazioni constatate prima del 12 agosto 2006, con applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997. Pertanto, le condotte esaurite prima del 12 agosto 2006, constatate entro tale data, per le quali non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione, restano di competenza dell'Agenzia delle Entrate. |
| G.U. 02/01/2007 n. 1 | D.M. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 05/12/2007 | Approvazione della determinazione dell'INAIL, concernente "Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro" | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | no | Con il D.M. 5 dicembre 2007, il Ministero del lavoro ha approvato la determinazione dell'INAIL n.518 del 12 dicembre 2006, che stabilisce i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entità delle risorse da destinare annualmente al finanziamento di programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. |
| G.U. 31/12/2007 n. 302 | D.M. Ministero delle finanze 26/10/2007 | Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi 296. | Energia (Consumo di energia) | 31/01/08 | A.Torretta | si | disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006. Il provvedimento, in particolare, modifica il D.M. 19 febbraio 2007 (che ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007), raccogliendo alcune segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali in parola: - tecnico abilitato è qualsiasi soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (non più solo agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali); - l'asserazione degli interventi di installazione di pannelli solari deve specificare il rispetto del seguente requisito: che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme |
| | Circolare Agenzia Dogane 28/12/2007 n. 37 D. | Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 28/12/2007, n. 26 recante l'attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare 17/D del 28 maggio 2007. Precisioni. | Energia (Consumo di energia) | 31/01/08 | A.Torretta | | L'Agenzia delle Dogane integra le disposizioni già fornite, in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità , con la circolare n. 17/D/2007 e con le note n. 4436 e n. 7179 del 2007, fornendo precisazioni e ulteriori chiarimenti relativamente al regime di vigilanza fiscale sui prodotti energetici utilizzati negli impieghi di cui all'art. 21, comma 13, D.Lgs. n. 504/1995, e al regime fiscale su carbone, lignite e coke di carbon fossile, sugli oli vegetali, sugli oli e grassi animali, sul gas naturale e sull'energia elettrica . |

| G.U | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|----------------------|--|--|-------------------|---------------|------------|------------------------|---|
| G.U. 11/01/2007 n. 9 | D.Lgs. 19/11/2007 n. 257 | Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | si | Il D.Lgs. 257/2007 modifica il D.Lgs.626/1994 , introducendo misure che riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. L'art. 49-quaterdecies definisce «campi elettromagnetici» i campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Dopo il titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, viene quindi inserito il "Titolo V-ter Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici", titolo che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Il decreto entra in vigore il 30 aprile 2008. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|------------------------|---|---|--|---------------|------------|------------------------|---|
| | Circolare ISPESL 14/12/2007 | Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di emissione Acustica ai fini della verifica decennale - serbatoi di tipologia orizzontale e capacità maggiore di 3 m3 e fino a 13 m3. | suolo sottosuolo | 31/01/08 | A.Torretta | si | E' stata integrata la procedura per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche. La circolare chiarisce poi che per quanto riguarda i serbatoi di capacità superiore a 5 m 3 , le ditte interessate devono comunicare l'elenco dei serbatoi e l'organismo competente incaricato della verifica". Tali serbatoi saranno sottoposti a controllo individuale, senza costituzione, da parte dell'ISPESL, di alcun lotto statistico. |
| G.U. 28/12/2007 n. 300 | Provvedimento Agenzia delle Entrate 14/12/2007 | Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani | RIFIUTI | 31/01/08 | A.Torretta | no | fornisce il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione, i quali vanno comunicati entro il 30 aprile 2008 . I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento. |
| G.U. 04/01/2008 n. 3 | D.P.C.M. 17/12/2007 | Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | no | Con il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 è stato reso esecutivo l'accordo 1° agosto 2007, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", al fine di pervenire ad un utilizzo efficace ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro. L' Accordo è diretto a razionalizzare gli interventi che già sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace, efficiente, ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro. |
| G.U. 19/01/2008 n. 16 | D.M. Ministero Sviluppo Economico 21/12/2007 | Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi. | Energia (Consumo di energia) | 31/01/08 | A.Torretta | no | Dà attuazione all'art. 11 del decreto del Ministro delle attività produttive e del dell'Ambiente del 24 ottobre 2005 recante "Aggiornamento delle direttive per l' incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" che affida al CISE il compito di fissare le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti rinnovabili, e l'art. 6, comma 1 del decreto "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239". Il decreto fornisce, inoltre, un'importante precisazione relativamente al mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi rispetto all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, con potenza elettrica superiore a 10 MW. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 il mantenimento del titolo è legato alla registrazione del |
| | Lettera circolare Ministero Interno 15/01/2008 n. 108 | Pianificazione dell'emergenza esterna a stabilimenti a rischio di incidente rilevante | Rischi incidenti rilevanti | 31/01/08 | A.Torretta | no | Ha lo scopo di incentivare la fattiva opera di tutte le parti coinvolte nel processo di predisposizione, sperimentazione e revisione dei piani di emergenza esterni al fine di limitare il più possibile eventuali conseguenze di incidenti sull'uomo e sull'ambiente. La predisposizione dei piani di emergenza esterni è ritenuta, dunque, un elemento cardine per il controllo dei pericoli di incidente rilevante e va attuata in maniera corretta e completa. Per superare l'attuale situazione critica, la circolare fornisce degli indirizzi da attuare almeno nei casi di stabilimenti esistenti, soggetti a presentazione e aggiornamento del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e integrazioni. E' molto importante concludere al più presto i procedimenti per la valutazione di tali rapporti, anche per poter trasmettere ai prefetti i provvedimenti finali utili a consentire l'aggiornamento biennale del piano di emergenza esterno. Anche in assenza di conclusioni dovranno essere forniti al Prefetto elementi utili per l'elaborazione di un piano provvisorio, piano che in assenza di dati sufficienti può essere elaborato anche in riferimento alle aree industriali particolarmente complesse dal |
| | Cassazione penale Seziona 21/01/2008 n. 3011 | Necessaria piena collaborazione e integrazione per prevenire gli infortuni sul lavoro | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | si | Quando in cantiere sono al lavoro più aziende legate da una catena di appalti e subappalti vi è l'obbligo «imprescindibile» di organizzare un programma di piena collaborazione e di un'integrazione che serva a rafforzare le finalità di prevenzione. Il coordinatore dei lavori non è esonerato dalla grave colpa in cui è incorso, omettendo di costituire una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell'occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, con sentenza 20 dicembre 2007 – 21 gennaio 2008, n. 3011, confermando la condanna per omicidio colposo al responsabile e al coordinatore dei lavori per la morte di un lavoratore causata da una gru guasta (azionata imprudentemente dalla vittima); l'area del macchinario non era stata isolata né era stato assicurato un contatto corretto con la rete elettrica, creando una situazione di pericolo tradottasi poi in un tragico incidente. |
| G.U. 17/01/2008 n. 14 | Decreto 21/12/2007 | Revisione della misura del sovraccarico per impianti idroelettrici | Acqua Impidroelettrici | 31/01/08 | A.Torretta | no | L'Agenzia del demanio ha disposto la revisione della misura del sovraccarico per impianti idroelettrici. La misura del sovraccarico annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 a Euro 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220. |
| G.U. 15/01/2008 n. 12 | D.M. Ministero salute 22/11/2007 | Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach). | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 31/01/08 | A.Torretta | si | Il Ministero della salute ha stabilito, in attuazione del D.L. 10/2007, il "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie" per l'adeguamento dell'Italia al regolamento 1907/2006. Il provvedimento designa i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, l'Apal e due comitati tecnici ad affiancare il Ministero della salute nell'attività di allineamento e coordinamento dell'Italia alle nuove disposizioni comunitarie relative alla gestione delle sostanze chimiche. Il decreto ha ufficializzato la partenza di nuovi servizi di consulenza per gli operatori e di una attività di vigilanza sul rispetto delle norme comunitarie, al fine di giungere preparati all'appuntamento del 1 giugno 2008, data dalla quale fabbricanti ed importatori di sostanze chimiche dovranno registrare i propri preparati presso la banca dati dell'Ue per poter continuare ad operare sul mercato |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|------------------------------|---|--|---|---------------|------------|------------------------|---|
| G.U. 19/01/2007 n. 16 | Decreto Ministero Trasporti 15/11/2007 | Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. | Traffico - ADRI Traffico per servizi di linea (SEGNALITICA DI SICUREZZA CODICE DELLA STRADA) | 31/01/08 | A.Torretta | no | Viene autorizzato il pagamento della somma di Euro 13.763.679,65, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) piano di gestione 7, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3 novembre «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», a favore degli enti individuati. |
| | Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25/01/2008 15/VI/1438 | Oggetto: Artt. 36-quater e 36 quinquies, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi - Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. | NORMATIVA GEN.SSL | 31/01/08 | A.Torretta | si | Chiarisce il termine entro cui il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, deve provvedere alla formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Per termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione previsti dall'art. 36-quater, commi 9 e 10 e dall'art. 36 quinquies, comma 5, D.Lgs. n. 626/1994, si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23 febbraio 2009. |
| | Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23/01/2008 1604 | Oggetto: art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Liberi obbligatori ed attività itineranti. Indicazioni operative al personale ispettivo. | CANTIERI | 31/01/08 | A.Torretta | no | Fornisce indicazioni operative agli ispettori sulle modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori in quelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori sul territorio, ovvero da attività di carattere "itinerante", in special modo quando la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata e nelle quali l'impresa non dispone di capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della citata documentazione obbligatoria. Il Ministero del lavoro, in tal modo, prende atto della difficoltà che le imprese, che svolgono attività in più luoghi di lavoro spostando i lavoratori anche nell'arco della stessa giornata, incontrano a dotare gli stessi lavoratori delle copie conformi dei libri paga e matricola. Si conviene pertanto che, la comunicazione preventiva di assunzione, è la documentazione probante più consona che attesti la regolare costituzione del rapporto di lavoro. |
| G.U.U.E. 29/01/2008, n. L 24 | Direttiva 15/01/2008 2008/1 | sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento | IPPC | 31/01/08 | A.Torretta | in attesa | Ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell'allegato I, ovvero: - Attività energetiche - Produzione e trasformazione di metalli - Industria dei prodotti minerali - Industria chimica - Gestione dei rifiuti - altre attività. La direttiva prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e altre disposizioni comunitarie in materia. Gli Stati devono adottare le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a norma della presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. |
| G.U. 29/01/2008 n. 24 | D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 | Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 31/01/08 | A.Torretta | si | Apporta interventi migliorativi alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA); - valutazione ambientale strategica (VAS); - autorizzazione ambientale integrata (IPPC); - rifiuti. Il testo - che era stato approvato in Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso, in attuazione della legge n. 308/2004 di delega al Governo "per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" - modifica alcune parti del D.Lgs. n. 152/2006. Il testo è composto da 4 articoli e da 7 allegati oltre alla relazione illustrativa sulle condizioni contenute nei pareri definitivi delle competenti commissioni parlamentari |
| | Nota INAIL 31/01/2008 | Inail - Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione delle istanze proroga del termine | NORMATIVA GEN.SSL | 29/02/08 | A.Torretta | altre prescrizioni | Oggetto: Proroga, in via eccezionale, al 29 febbraio c.a. dei termini per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. In considerazione delle numerose difficoltà riscontrate e segnalate dall'azienda nell'utilizzo della via telematica per la presentazione delle istanze ex art. 24, in via del tutto eccezionale per l'anno in corso, il termine per la presentazione delle sole istanze prodotte per via telematica ai sensi dell'art. 24 del DM 12.12.2000 è differito al 29.02.2008. Per tali istanze, conseguentemente, i 120 giorni necessari ai fini della definizione istruttoria verranno computati a far data dall'1.03.2008. Si prega di dare massima diffusione alla presente presso l'utenza. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------------|------------------------|---|
| | Nota Unioncamere 04/02/2008 | Novità introdotte dal decreto legislativo concernente "Ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007, che interessano, con riferimento alla parte quarta del Decreto, le attività delle C.C.I.A.A. | RIFIUTI | 29/02/08 | A.Torretta | SI | L'UnionCamere con una Nota ha diffuso alcune istruzioni operative in vista della scadenza del 13 febbraio 2008, data a partire dalla quale saranno efficaci le nuove norme previste dal D.Lgs. 4/2006. In particolare, per quanto concerne i registri di carico e scarico, si ricorda che i D.Lgs. 4/2008 ha reintrodotta l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico, sottolineando come a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove regole le imprese non potranno più utilizzare i registri già attivi. Il D.Lgs. 4/2008, nel modificare l'articolo 190, al comma 6 prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Sino ad ora le CCIAA erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle CCIAA e dall'Agenzia delle entrate. Ora le CCIAA dovranno vidimare anche i registri di carico e scarico - siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anzi i diritti di segreteria per la vidimazione dei registri - indipendentemente dai registri già attivi (il D.Lgs. 152/2006 aveva infatti eliminato l'obbligo). |
| | Cassazione penale Sentenza 12/10/2007, n. 37588 | Responsabilità del committente | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 29/02/08 | A.Torretta | SI | La Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza n. 37588 del 12 ottobre 2007, che l'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 1, comma 910, della legge n. 296/2006, costituisce come garante dell'incolumità fisica il datore di lavoro committente, anche nel caso egli abbia suddiviso il ciclo produttivo affidando lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa. |
| | Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/02/2008, n. 33/E | Istanza di interpello Comune di Agevolazioni fiscali per gli interventi volti al risparmio energetico - Art. 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296. | Energia (Consumo di energia) | 29/02/08 | A.Torretta | NO | Un Comune non può fruire di alcuna detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344-349 legge n. 296/2006) dal momento che - ai sensi dell'art. 74, D.P.R. n. 917/1986 - non è un soggetto passivo IRES. Trattandosi, nella specie, di una detrazione dalle imposte sul reddito (e non di un credito d'imposta), presupposto per godere del beneficio è avere capacità d'imposta e, pertanto, in primo luogo, essere un soggetto passivo IRPEF o IRES. |
| G.U. 06/02/2008, n. 31 | D.P.C.M. 21/12/2007 | Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia | NORMATIVA GEN SSL | 29/02/08 | A.Torretta | NO | Il D.P.C.M. 21 dicembre 2007 tratta della composizione e dell'attività del Comitato regionale di coordinamento. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni: a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale; b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni; c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro; d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. |
| | Lettera circolare Ministero interno 05/02/2008, n. Prot. P157/4135 | OGGETTO: D.M. 15 settembre 2005 1) Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso. Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi emanata con il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2005. | ANTINCENDIO | 29/02/08 | A.Torretta | SI | La lettera circolare 5 febbraio 2008, Prot. n. P157/4135 fornisce chiarimenti sulla regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il D.M. 15 settembre 2005. In particolare, in riferimento: - al punto 3.3 - vani a prova di fumo - dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente "E' consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8". Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio; - al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio - tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: "ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere re... - nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si |
| | Lettera circolare Ministero interno 04/02/2008, n. Prot. DCPST/164 | OGGETTO: Formazione degli "steward" impiegati presso gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche. Chiarimenti ed indirizzi in merito alle modalità di espletamento dei corsi | ANTINCENDIO | 29/02/08 | A.Torretta | NO | Chiarimenti sulla formazione degli steward presso impianti sportivi |
| | Rapporto APAT 06/02/2008 | Rapporto rifiuti 2007 | RIFIUTI | 29/02/08 | A.Torretta | Altre prescrizioni | Publicato il Rapporto Apat 2007 |
| G.U. 11/02/2008, n. 35 | D.M. Ministero trasporti infrastrutture 21/12/2007, n. 272 | Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006) | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 29/02/08 | A.Torretta | NO | Il D.M. 21 dicembre 2007, n. 272 stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoporrà a verifica i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006: a) i certificati di lavori pubblici b) le fatture presentate dalle imprese Il provvedimento, si era reso necessario a fronte delle gravi irregolarità riscontrate nel corso degli ultimi anni relativamente ai falsi certificati di esecuzione di lavori o false fatture depositate dalle imprese che richiedevano il certificato SOA, ed ha superato la verifica effettuata dal Consiglio di Stato sul riparto delle competenze di vigilanza e controllo sulle SOA, diviso fra l'Autorità di Vigilanza e Ministero. |
| G.U.U.E. 13/02/2008, n. L. 39 | Regolamento CE 1501/2008, n. L. 106/2008 | concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio | Energia (Consumo di energia) | 29/02/08 | A.Torretta | NO | Il Regolamento 106/2008 stabilisce le norme del programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ("programma Energy Star"). Il programma Energy Star dell'UE segue l'Accordo tra il governo degli Stati Uniti e la Comunità europea per il coordinamento, su base volontaria, dell'etichettatura sul consumo energetico delle apparecchiature per ufficio, approvato dal Consiglio dell'Unione Europea nell'aprile 2003. L'entità di gestione dell'Energy Star è la Direzione Generale dell'Energia e dei trasporti (DG-TREN) della Commissione europea, coadiuvata dagli Stati membri e dagli esperti del Comitato Energy Star della Comunità europea (ECESB). Il programma di lavoro della Commissione fornisce una visione d'insieme degli obiettivi e del campo di azione dell'ECESB. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|---|---|---|--|---------------|------------|------------------------|--|
| | Comunicato Ministero ambiente 13 febbraio 2008 | Codice Ambientale: da Ministero parere su vidimazione registro carico e scarico | RIFIUTI | 29/02/08 | A.Torretta | SI | Con un comunicato del 13 febbraio 2008 il Ministero dell'ambiente ha annunciato di aver inviato un parere alla Direzione competente sui rifiuti del medesimo Dicastero. Oggetto nella nota interna, alcune osservazioni sulle problematiche organizzative legate alle novità in materia di competenza per la numerazione e la vidimazione dei registri di carico e scarico introdotte dal D.Lgs. 4/2008. Con la nota citata nel comunicato del Ministero, l'ufficio legislativo si sarebbe pronunciato nel senso di ritenere ferme le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, l'ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati, nelle more dell'organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio, potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad esaurimento effettivo. |
| G.U. 18/02/2008 n. 41 | Decreto Ministero interno 14/02/2008 | Nomina del componente comitato di cui al comma 4 dell'articolo 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la ripartizione tra gli enti interessati delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di esonero previste per l'acquisto di autoveicoli ecologici | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 29/02/08 | A.Torretta | NO | Il decreto ricostituisce il comitato già disposto con decreto interministeriale prot. 13733/2003-DPFIUFF del 21 novembre 2003 previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni, delle province e dell'Automobile Club d'Italia. Il comitato provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate. Le minori entrate sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sc |
| | Circolare Ministero interno 15/02/2008, Prot. n. 1968 | Pareri di muratura portanti resistenti al fuoco | ANTINCENDIO | 29/02/08 | A.Torretta | SI | La circolare 15 febbraio 2008 ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 ha introdotto nuovi elementi per la valutazione della prestazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti. Lo stesso decreto, all'allegato D, definisce nuove tabelle contenenti indicazioni per la classificazione degli elementi suddetti, tra le quali, però, non vi sono indicazioni per le murature portanti resistenti al fuoco, né risultano disponibili, al momento, metodi di calcolo consolidati alternativi all'impiego di tabelle. Tenuto conto che il metodo sperimentale è praticamente inapplicabile per le costruzioni esistenti si è reso necessario completare il predetto allegato D, in attesa della definizione dell'appendice nazionale dell'Eurocodice EN 1996-1-2 (Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-2: Regole generali- Progettazione strutturale contro l'incendio). A tal fine, il ministero dell'interno ha predisposto una tabella aggiuntiva, allegata alla circolare 15 febbraio 2008, prot. n. 1968 che, temporaneamente, potrà essere utilizzata come riferimento |
| | Circolare Ministero interno 05/02/2008, n. DCPST/A6/1473 | Elenco degli estintori carrellati | ANTINCENDIO | 29/02/08 | A.Torretta | SI | La circolare 5 febbraio 2008, n. DCPST/A6/1473 fornisce, in allegato, l'elenco degli apparecchi, omologati ai sensi del D.M. 6 marzo 1992 e si allega l'elenco dei Rinnovi delle Omologazioni, rilasciati al 31 dicembre |
| | Circolare Ministero interno 05/02/2008, n. DCPST/A6/1478 | Elenco estintori portatili omologati | ANTINCENDIO | 29/02/08 | A.Torretta | SI | La circolare 5 febbraio 2008, n. DCPST/A6/1478 riporta una tabella con l'elenco degli apparecchi estintori portatili successivamente alla data di emanazione delle precedenti lettere circolari di pari oggetto: DCPST/A6/867/1531 del 31 gennaio 2006 e DCPST/A6/1828/1531 del 19 marzo 2007. |
| G.U. 22/02/2008 n. 45 | D.M. Ministero ambiente e tutela territorio, 03/01/2008, G.U. 22/02/2008, n. 45 | Adozione del Piano antincendio boschivi (piani AIB) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 29/02/08 | A.Torretta | NO | I DDMM 3 gennaio 2008 del Ministero dell'ambiente adottano, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dalle aree protette statali presenti nel territorio della regione Molise, della regione Campania, della regione Piemonte e della regione Lombardia. |
| Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/2008 - Suppl. Ordinario n. 47 | Legge 28/02/2008, n. 31 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. | AMBIENTE (IPPC, Rifiuti, Emissioni) | 29/02/08 | A.Torretta | SI | Legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Le principali proroghe previste in materia ambientale riguardano: RAEE : Proroga dell'obbligo introdotto dall'Art.6 del D.Lgs.151/05 a carico dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di ritiro gratuito. Tale obbligo decorre ora dal trentesimo giorno successivo all'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero Ambiente, da adottarsi entro 28/02/2008, che definisce specifiche modalità semplificate per la gestione delle operazioni di trasporto e raccolta. Prorogato al 31/12/2008 il termine ultimo entro cui il finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE viene assolto da parte dei produttori di AEE secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.151/05, Art.10. EMISSIONI IN ARIA : Siltamento della scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione, per le attività il cui obbligo è stato introdotto dal D.Lgs.152/06 che diventerebbe pertanto il 29 ottobre 2010. IPPC : Vengono definite modalità specifiche per l'attivazione degli interventi di adeguamento e delle attività di monitoraggio per gli impianti che hanno presentato regolarmente le relative dot RIFIUTI : Introdotta ulteriori proroghe e disposizioni specifiche per |
| Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/2008 - Suppl. Ordinario n. 47 | Legge 28/02/2008, n. 31 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. | SICUREZZA | 29/02/08 | A.Torretta | SI | Legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Prevede: - vengano riaperti i termini per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero, con lo spostamento al 30 settembre 2008 del termine del 30 settembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 96. Invariate le modalità e le condizioni per l'accesso alla procedura; - è prorogato al 30 giugno 2008 il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; - è prorogato al 30 giugno 2008 anche il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002; - contiene la nuova disciplina del regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni; - l'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|------------|---|---|--|---------------|------------|------------------------|--|
| | Comunicato MinAmb del 22/02/2008 | Gestione rifiuti elettronici. Accordo di Programma, ai Comuni 10 milioni di euro di rimborso | Rifiuti | 29/02/08 | A.Torretta | no | L'accordo prevede il rimborso forfettario di 10 milioni di euro da parte del settore della produzione destinato ai comuni italiani al fine di coprire parte dei costi da questi sostenuti e di realizzare nuove isole ecologiche sul territorio. Fino al 30% di questa somma sarà, infatti destinato, tramite un bando pubblico rivolto ai Comuni, alla realizzazione di Centri di raccolta sul territorio nazionale presso le quali potranno essere conferiti i rifiuti tecnologici da parte dei cittadini e da parte della piccola e grande distribuzione. |
| | Nota Unioncamere n. 2683 del 19/02/2008 | Vidimazione del registro carico scarico dei rifiuti | Rifiuti | 29/02/08 | A.Torretta | si | Con la nota del 19 febbraio 2008, UnionCamere, nell'operare un chiaro riferimento al comunicato stampa del MATTM del 13 febbraio 2008 chiarisce che: - i registri già attivi e non vidimati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 4/2008 (13 febbraio 2008) non possono essere più utilizzati (le pagine bianche rimanenti sul registro devono essere annullate/barrate, si deve adottare un nuovo registro e farlo vidimare dalla Camera di Commercio); - i registri già attivi e vidimati dall'Agenzia delle Entrate sono validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento; - i registri non in uso alla data del 13 febbraio 2008 ma già vidimati dall'Agenzia delle Entrate sono validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento; - la Camera di Commercio competente per la vidimazione è quella della provincia in cui l'impresa ha la sede legale, o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico. |
| | Provvedimento AgenEntr n. 2008/24511 del 14/02/2008 | Comunicazione, per telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Modifiche al provvedimento del 14 dicembre | Rifiuti | 29/02/08 | A.Torretta | no | Con un provvedimento del 14 febbraio 2008, l'Agenzia delle entrate ha prorogato i termini per la comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2008 (non più entro il 30 aprile 2008) i dati degli utenti relativi all'anno 2007. Entro il 30 aprile dell'anno solare successivo dovranno, invece, comunicare i dati relativi all'anno solare precedente. I dati relativi agli anni successivi al 2007 dovranno essere comunicati, solo in caso di variazione degli stessi. I dati saranno utilizzati dall'Agenzia delle entrate per verificare la corrispondenza tra i dati del conduttore e quelli dell'interstatario dell'immobile al fine di rilevare l'esistenza di contratti di locazione non registrati. La proroga dell'adempimento si è resa necessaria a causa del tr |
| | Aviso Fondimpresa n. 1/2008 del 26/02/08 | SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI | NORMATIVA GEN.SSL | 29/02/08 | A.Torretta | no | Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, Intende finanziare, con l'Avviso n. 1 del 2008, la realizzazione di Piani formativi condotti tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla formazione per l'innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Il finanziamento di Fondimpresa è finalizzato alla realizzazione dei Piani formativi in ambiti aziendali, territoriali e settoriali, anche multi regionali. I Piani devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale o di categoria. Per i Piani formativi di ambito settoriale l'accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto dalle competenti associazioni di categoria stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, occupati in imprese, che hanno aderito a Fondimpresa prima dell'avvio dell'azione formativa alla quale partecipano, per i quali le domande di finanziamento hanno due periodi di scadenza per |
| G.U. n. 48 | D.M. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 04/02/2008 | Recupero della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2009/CE. | 7 ste parole non | 29/02/08 | A.Torretta | si | L'allegato del D.M. 4 febbraio 2008, che contiene l'elenco di valori limite di esposizione professionale, va ad integrare l'allegato VII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali è previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE del 7 febbraio 2006, il termine di adeguamento è differito di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. |
| | Risoluzione Agenzia delle Entrate 22/02/2008, n. 81.E. | Trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'applicazione della ritenuta d'acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. | Energia (Consumo di energia) | 31/03/08 | A.Torretta | no | Tariffa incentivante con Iva al 10%. L'Agenzia, con la circolare 61/E ha risposto ad un interpellato in cui si chiedevano spiegazioni in merito all'IVA e all'applicazione della ritenuta d'acconto nel caso in cui il beneficiario della tariffa incentivante del conto energia non rientra tra i soggetti passivi dell'IRRES e cede la tariffa incentivante ad un'impresa aggiudicataria di un bando di gara per la concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici. |
| | Circolare n.6 del 21/02/2008 | Codice dell'Ambiente: come cambiano le procedure di VAS e VIA | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 31/03/08 | A.Torretta | si | In vigore dal 13 febbraio le nuove regole sulle procedure ambientali di VIA e VAS, sia di competenza statale che regionale, contenute nel decreto correttivo 4/2008. Le Regioni hanno tempo 12 mesi per l'adeguamento. Per i procedimenti già avviati continuano ad applicarsi le vecchie norme. L'Ance segnala: - l'introduzione di disposizioni mirate alla semplificazione dei procedimenti e al coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale; - l'eliminazione del "silenzio-rigetto", per effetto della quale l'amministrazione competente deve necessariamente concludere il procedimento di Via o Vas con provvedimento espresso e motivato; - la previsione dell'annullabilità, anziché della nullità, dei provvedimenti conclusivi di procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA o VAS; - l'avvio della procedura di VIA sulla base del progetto definitivo anziché di quello preliminare; - un più ampio riconoscimento della discrezionalità delle Regioni e province autonome nel disciplinare (compatibilmente con le regole generali del Codice) ulteriori modalità per l'individuazione di una nuova e più ampia definizione di "impatto ambientale" che Le nuove regole su Via e Vas riguardano sia le procedure di com riferimenti |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|-----------------------|---|---|--|---------------|------------|------------------------|---|
| | Sentenza Cassazione civile 14/02/2008, n. 3776 | Indennizzo per rapina | NORMATIVA GEN.SSL | 31/03/08 | A.Torretta | si | Con la sentenza 14 febbraio 2008, n. 3776, la Corte di Cassazione è tornata sull'infortunio in itinere, stabilendo che il lavoratore che subisce un'aggressione o una rapina in occasione dell'attività lavorativa può pretendere il riconoscimento dell'infortunio in itinere. L'infortunio in itinere, infatti, può essere esteso anche a quegli eventi (ad es. aggressioni, rapine ecc.) che i lavoratori possano subire in occasione del lavoro, e quindi anche in sede di percorrenza del tragitto per tornare a casa. |
| | Schema di decreto Consiglio dei ministri 06/03/2008 | | NORMATIVA GEN.SSL | 31/03/08 | A.Torretta | in attesa | Approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza del Testo Unico E' stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008 la bozza di decreto legislativo recante il testo unico sulla sicurezza in materia di lavoro , in esecuzione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 123/2007. Il testo passa, ora, all'esame delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, per il rilascio dei prescritti pareri per tornare, quindi, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Con l'entrata in vigore del Testo Unico saranno abrogati: - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164 - il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 - il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 - l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 24 - gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia |
| G.U. 03/03/2008 n. 53 | D.Lgs. 14/02/2008, n. 33 | Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria | Aria - impianti industriali (Emissioni in atmosfera) | 31/03/08 | A.Torretta | no | Modificato il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 il D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33 apporta modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. Entrerà in vigore il prossimo 18 marzo. |
| | Cassazione penale Sentenza 25/02/2008, n. 8374 | Ispezione dell'uso ex art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999 | Rischi incidenti rilevanti | 31/03/08 | A.Torretta | no | La sentenza 25 febbraio 2008, n. 8374, con riguardo alle fattispecie dell'uso di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 334/1999 (relative ad omissioni di attività di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti) precisa che la sostituzione della tabella relativa alle quantità stoccabili di sostanze pericolose è una modifica della fattispecie penale, e non una mera integrazione che si limita a (meglio) definire l'ambito oggettivo della condotta. L'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 334/1999 con la tabella A, allegata al D.Lgs. 238/2005 si configura come ipotesi di successione della legge penale nel tempo, cui deve essere applicato il principio di cui all'articolo 2 C.p. (applicazione della legge più favorevole al reo). In quanto alla modifica consegue una minore severità della norma incriminatrice. |
| | Risoluzione Agenzia della Entrate 04/03/2008, n. 765 | Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; ALFA S.r.l. Interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 6 - Reverse-charge | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 31/03/08 | A.Torretta | no | Per stabilire se il meccanismo del reverse charge trova applicazione nei rapporti intercorrenti tra la società appaltante e la società appaltatrice di lavori per la realizzazione di strutture prefabbricate e tra quest'ultima e i terzi subappaltatori specializzati nel montaggio ed installazione delle opere prefabbricate, occorre verificare che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F (-Costruzioni-) della tabella ATECOFIN e che l'operazione considerata sia riconducibile ad una prestazione di servizi (e non ad una cessione di beni con posa in opera). |
| | Interpello Ministero del lavoro e della previdenza sociale 03/03/2008, n. 5 | Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 art. 10 D.Lgs. n. 626/1994. | NORMATIVA GEN.SSL | 31/03/08 | A.Torretta | si | Con l'interpello 3 marzo 2008, n. 5 il Ministero del lavoro ha chiarito che il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione con dipendenti appositamente designati tra cui il responsabile del servizio o, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda. In entrambe le ipotesi i componenti del servizio in argomento devono essere in numero sufficiente rispetto alla dimensione e natura dell'azienda e possedere specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative secondo quanto previsto dall'art. 8-bis. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. L'art. 8-bis, introdotto con il D.Lgs. n. 195/2003, ha ridefinito le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e, con il comma 7, ha fatto il suddetto art. 10 prevedere che, qualora il datore di lavoro svolga a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali o b) una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui |
| G.U. 12/03/2008 n. 61 | Comunicato Ministero Ambiente e Tutela territorio 12/03/2008 | Emanazione di un bando dedicato ai comuni delle isole minori sedi di aree marine protette già istituite o in corso di istituzione nonché di comuni delle isole minori interessate da parchi con penetrazioni a mare | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 31/03/08 | A.Torretta | no | bando dedicato ai comuni delle isole minori sedi di aree marine protette già istituite o in corso di istituzione nonché di comuni delle isole minori interessate da parchi con penetrazioni a mare |
| G.U. 12/03/2008 n. 61 | D.M. Ministero Sviluppo economico 22/01/2008, n. 37 | Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante rinvio delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici | NORMATIVA GEN.SSL | 31/03/08 | A.Torretta | si | Con il D.M 37/2008 vengono abrogati il: regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 (Capo V contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n. 390/2001, la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, collocati all'interno degli stessi, indipendentemente dalla destinazione d'uso a partire dal punto di consegna della fornitura. Gli impianti vengono classificati come: - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; - impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; - impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo; - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori di protezione antiscivolo. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|---|---|--|------------------------------|---------------|------------|------------------------|--|
| GU n. 56 del 6-3-2008 - Suppl. Ordinario n.54 | Legge 25/02/2008, n. 34 | Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007) | RIFIUTI | 31/03/08 | A.Torretta | no | Con la legge 25 febbraio 2008, n. 34 si apre la procedura di riforma del D.Lgs. 151/2005 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La legge 34/08 delega infatti il Governo all'inserimento nel provvedimento madre sul Raae di una norma che obblighi a gestire come "rifiuti" le apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all'atto dell'acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori, salva poi la possibilità di avviarle ad un processo di recupero. La riforma in tal senso del D.Lgs. 151/2005 è atto necessario per allineare l'Italia alle censure mosse dall'Ue con la procedura d'infrazione 12 ottobre 2006. La completa e corretta operatività del D.Lgs. 151/2005 è poi condizionata all'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente dell'atteso decreto sulle modalità per il ritiro e la gestione del Raae da parte dei distributori |
| G.U. 15/03/2008 n. 64 | Determinazione 05/03/2008, n. 3 | Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza | CANTIERI | 31/03/08 | A.Torretta | si | Istruzioni per la redazione del DUVRI e per la determinazione dei costi della sicurezza. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro e fornitura di opere e servizi fornisce con la determinazione n.3 del 5 marzo 2008 le linee per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza da redigere a corredo dell'appalto, come previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.123. L'art.7, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge citata, prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze". La medesima disposizione aggiunge che "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". Dal dettato normativo discende che il DUVRI deve essere redatto |
| GU n. 62 del 13-3-2008 | D.M. Ministero trasporti e infrastrutture 25/01/2008, n. 39 | Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli | | 31/03/08 | A.Torretta | no | Omologazione e installazione di sistemi per la riduzione di particolato. Il D.M. 25 gennaio 2008, n. 39 fornisce disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione |
| G.U. 14/03/2008 n. 63 | Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 05/03/2008, n. 3656 | Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria | | 31/03/08 | A.Torretta | no | Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in Campania. L'ordinanza dispone che il Commissario delegato, vista l'urgenza di attivare i siti da destinare a discarica per rifiuti urbani, presso i comuni di Savignano Irpino (Avellino) e Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento), previa notifica alla Commissione europea, sottoponga i progetti delle predette discariche ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale |
| | Deliberazione Albo Nazionale Gestori Rifiuti 03/03/2008, n. 41. CN/ALBO | iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4. | RIFIUTI | 31/03/08 | A.Torretta | si | Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito le modalità di iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Vengono inoltre fornite indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 2, comma 30, D.Lgs. n. 4/2008, in base al quale le iscrizioni effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso restano valide ed efficaci. L'efficacia dell'iscrizione è, infine, subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione previsto dall'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. in materia ambientale). |
| G.U. 17/03/2008 n. 65 | D.M. Ministero trasporti e infrastrutture 01/02/2008, n. 42 | Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1. | | 31/03/08 | A.Torretta | no | applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai fini dell'ingombro ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione. I suddetti sistemi sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 |
| G.U. 13/03/2008 n. 62 | D.P.C.M. 06/03/2008 | Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana | Acqua sotterranea | 31/03/08 | A.Torretta | no | Il D.P.C.M. 6 marzo 2008 proroga, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 settembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Sicilia. |
| G.U. 18/03/2008 n. 66 | D.M. Ministero sviluppo economico 11/03/2008 | Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | Energia (Consumo di energia) | 31/03/08 | A.Torretta | si | In attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto alla definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dalla legge Finanziaria 2007 e dell'accesso alla detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica degli edifici. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|-----------------------|---|--|--|---------------|------------|------------------------|--|
| | Nota informativa Consiglio Nazionale Notariato del 19/03/2008 | Sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008): nessun limite alla circolazione degli immobili | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 31/03/08 | A.Torretta | si | Il Consiglio Nazionale del Notariato è intervenuto sul D.M. 37/2008, con particolare riguardo all'art. 13. La nota precisa che è certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall'art. 13 in capo all'alienante; le parti possono, cioè continuare a pattuire l'esclusione di tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell'acquirente. Tonerè di provvedere successivamente all'adeguamento degli impianti stessi, o in alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell'alienante (ad esempio, quello di provvedere successivamente all'adeguamento), mentre, nell'ipotesi in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel contratto, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 15, ma trovano unicamente applicazione le norme codicistiche sulla garanzia per vizi. Analogamente, nel caso di mancata allegazione delle certificazioni di conformità (o equipollenti) in assenza di un patto espresso di deroga, non può ipotizzarsi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, salva sempre l'ordini. |
| | TU sicurezza | | NORMATIVA GEN.SSL | 31/03/08 | A.Torretta | in attesa | La Commissione Lavoro ha concluso l'esame, esprimendo un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 123 del 3/8/2007, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". La Commissione Bilancio, martedì 18 marzo, aveva già espresso parere non ostativo con rilievi e condizioni per i profili finanziari sullo stesso decreto legislativo. Il provvedimento torna ora al Consiglio dei Ministri per l'ultima approvazione. |
| G.U. 22/03/2008 n. 70 | D.M. 14/01/2008 | Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. | NORMATIVA GEN.SSL | 31/03/08 | A.Torretta | si | E' stato pubblicato Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. Il nuovo elenco sostituisce quello precedentemente approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2004. |
| | Nota 21/03/2008 | Commissione nazionale paritetica per le casse edili | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 31/03/08 | A.Torretta | no | La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnc) ha individuato le regole nazionali per il rilascio del Durc da parte delle Casse Edili. L'impresa è regolata se ha versato e presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza. In caso di versamento senza denuncia, la Cassa Edile inviterà l'impresa a presentare la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Se l'impresa presenta la denuncia entro tale termine, vi sarà l'emissione del DURC regolare. In caso contrario l'impresa è irregolare (considerando grave l'inadempienza ai fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare e per l'aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato e dovuto ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007) e vi sarà segnalazione alla BNI e rilascio di DURC irregolare. |
| | Linea Guida 16/11/2007 | Rivalutazione della sicurezza sismica delle grandi dighe ai sensi dell'art. 4 del D.L. 79/04 convertito con L. 139/04 - Norme Tecniche. | Acqua Imp.idroelettrici | 31/03/08 | A.Torretta | no | Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha emanato le linee guida per la valutazione della sicurezza sismica delle dighe in esercizio, in applicazione dell'art. 4 della L. n. 139/2004, e adottate secondo le procedure previste dall'art. 52 del D.P.R. n.380/2001. Le disposizioni normative in esame si applicano a tutte le dighe presenti sul territorio nazionale che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, come previsto nell'art. 1 della L. n. 584/1994. |
| | Schema di decreto legislativo 12/02/2008 | | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 31/03/08 | A.Torretta | in attesa | Il primo decreto legislativo riguarda i beni culturali e interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsiderando la disciplina di tutela dei beni archivistici, definendo una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il secondo decreto riguarda il paesaggio e va ad innovare in materia di nozione, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche. Le maggiori novità per quanto riguarda il paesaggio riguardano: - la definizione di paesaggio; - la pianificazione paesaggistica; - l'autorizzazione degli interventi sul paesaggio; - la revisione dei vincoli; - le demolizioni. Per i beni culturali sono previsti: - un coordinamento più efficace tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci; - la conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1972; - la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà. |
| | Linea Guida 20/03/2008 | Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 30/04/08 | A.Torretta | si | L'obiettivo della guida è quello di fornire uno schema di riferimento per tutte le stazioni appaltanti che orienti prima di tutto i tecnici delle amministrazioni ed i responsabili sicurezza dei datori di lavoro in modo da dare una risposta corretta ed omogenea, su tutto il territorio nazionale, agli adempimenti fissati dalla legge. |
| | Linea Guida 20/03/2008 | Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 30/04/08 | A.Torretta | si | La guida fa riferimento alle figure del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Tali operatori non devono dipendere dalle imprese ma essere nominati dal Committente a cui rispondere direttamente per garantire un migliore controllo e svolgere con maggiore efficacia ed indipendenza il proprio ruolo ed attività. Il manuale ha l'obiettivo di contribuire a rendere più efficaci le misure a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori su particolari tipologie contrattuali che non sempre si coordinano con le norme in materia di sicurezza cantieri (494/96, 626/94). |
| | Circolare Ministero interno 23/03/2007 n. 2414/4122 sott. 55 | DM 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi | ANTINCENDIO | 30/04/08 | A.Torretta | si | Il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti e precisazioni sulla corretta applicazione dei due Decreti del Ministero dell'Interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2007). La lettera circolare chiarisce che il campo di applicazione del D.M. 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi e riporta chiarimenti ed indirizzi applicativi anche in merito alla definizione ed al valore del carico d'incendio. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|---|---|--|--|---------------|------------|------------------------|---|
| | D.M. Ministero della Difesa 16/03/2008, G.U. 16/03/2008, n. 67 | Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale | RIFIUTI | 30/04/08 | A.Torretta | no | Il D.M. 6 marzo 2008, ai fini dell'applicazione dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, individua i sistemi d'arma, i mezzi, materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale che saranno disciplinati con procedure speciali: - tutti i materiali di armamento di cui alla legge 185/1990 (Norme sul controllo dei materiali d'armamento); - le infrastrutture e le opere di cui all'articolo 2 del D.P.R. 170/2005 (Regolamento delle attività del Genio militare) e le infrastrutture in uso ai Carabinieri e alle Capitanerie di porto, per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero salute, dovranno definire entro il 31 dicembre 2008 le procedure speciali, nel rispetto del D. Lgs. 152/2006. |
| | Provvedimento Agenzia Entrate 31/03/2008, n. prot. 46245/2008 | Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (mod. IMS), da presentare ai sensi dell'art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei rispettivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008. | NORMATIVA GEN.SSL | 30/04/08 | A.Torretta | si | Il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale hanno emanato il decreto che revisiona le tabelle delle malattie professionali. Tra le novità introdotte, l'indicazione nosologica delle patologie correlate ad agenti causali e la diversificazione del periodo di indennizzabilità per le varie malattie |
| | Schema decreto 01/04/2008 | SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ATTUAZIONE AD OBBLIGHI COMUNITARI ED A SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/04/08 | A.Torretta | in attesa | Il ministro dell'Ambiente, d'intesa con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha firmato il decreto che istituisce il Registro, che è parte integrante del Sistema Nazionale dell'Inventario del gas serra, ovvero del sistema di reporting e contabilità delle emissioni previsto dal Protocollo di Kyoto e risponde, in maniera specifica, a quanto richiesto dagli esperti nominati dal Segretariato della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. Il Registro è composto da 4 strumenti tecnici "tra loro coordinati" in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle tabelle di reporting e accounting previste dal Protocollo di Kyoto Acque, rifiuti e veicoli fuori uso Inserite nuove norme nel decreto "salva infrazioni" Il Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha inserito nel decreto "salva infrazioni" alcune norme che consentiranno di superare tre infrazioni comunitarie in materia ambientale. Con questo provvedimento, varato il 1 aprile dal Consiglio dei ministri: - un'infrazione in materia di acque (proc. infr. 2004/59); - una in materia di rifiuti e di rifiuti da apparecchiature elettriche e |
| G.U.U.E. 05/04/2008, n. L. 2008/43/CE, 94 | Direttiva 04/04/2008 2008/43/CE | relativa all'istituzione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 30/04/08 | A.Torretta | no | E' stata prevista un'etichetta unica in tutta l'Ue per gli esplosivi allo scopo di superare le difficoltà relative all'identificazione di questi particolari prodotti. Inoltre, sono stabilite regole più severe per la gestione dei dossier relativi a queste sostanze, i quali devono essere tenuti da fabbricanti operatori commerciali e utenti e conservati per un periodo di 10 anni, così da mantenere traccia delle movimentazioni delle sostanze stesse al fine dell'identificazione delle stesse da parte dell'utente finale al momento dell'ingresso sul mercato. L'etichetta riporterà i dati del paese di produzione o di importazione, del produttore e del luogo di produzione, ma anche un codice unico, indicato a lettere e con un codice a barre o una matrice, allo scopo di poter controllare con maggiore attenzione la provenienza degli esplosivi rubati o dispersi e determinare rapidamente se la detenzione dell'esplosivo è legale e quale è stato il suo itinerario all'interno dell'Unione. |
| | Schema decreto Ministero economia e finanze 25/02/2008 | | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 30/04/08 | A.Torretta | in attesa | Con il D.L. n. 223/2006 (art. 35, commi 28-33), è stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. Il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro hanno individuato, con decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per attestare l'assolvimento degli adempimenti previsti. Le disposizioni contenute nel regolamento si applicheranno ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorse 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il subappaltatore dovrà comunicare all'appaltatore alcuni dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto. Il decreto indica la documentazione che il subappaltatore dovrà rilasciare all'appaltatore per attestare il versamento delle ritenute |
| G.U.U.E. 1° aprile 2008, C82/1 | Provvedimento Commissione CE 01/04/2008 | Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/04/08 | A.Torretta | no | Publicata in G.U.U.E. 1° aprile 2008, C82/1 la nuova "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale". La normativa si colloca nel piano d'azione sugli aiuti di Stato per i quali la Commissione intende contribuire nel miglior modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. L'approccio economico è lo strumento per meglio concentrare e indirizzare determinati aiuti di Stato verso gli obiettivi della suddetta strategia. Il principale obiettivo del controllo degli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale è garantire che gli aiuti di Stato producano un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto possibile in assenza degli aiuti e garantire che gli effetti positivi siano superiori agli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, tenendo conto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 174 del trattato CE. La normativa supera il principio "chi inquina paga" passando ad una logica di incentivazione per la tutela ambientale attraverso la concessione di aiuti, proprio per rendere più "appetibile" la salvaguardia |
| | Circolare ACI 31/03/2008, n. 4630 | Chiarimenti sull'applicazione degli ecoincentivi previsti dal D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008. | Energia (Consumo di energia) | 30/04/08 | A.Torretta | no | Con circolare del 31 marzo 2008, l'ACI riassume i chiarimenti recentemente forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'applicazione degli ecoincentivi previsti dal D.L. 248/2007, in tema di: - cumulabilità dei benefici; - sostituzione degli autoveicoli ad uso promiscuo; - interpretazione delle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, D.L. n. 248/2007; - rottamazioni; - attività di recupero dell'importo erogato da parte dei concessionari; - ecoincentivi per l'acquisto di motocicli. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|------------------------|---|--|--|---------------|------------|------------------------|---|
| | Comunicato stampa Ministero Sviluppo Economico 9/4/2008 | CASA: MSE, DA NORME SICUREZZA RISCHIO LUCE, ACQUA E GAS | Energia (Consumo di energia) | 30/04/08 | A.Torretta | no | Il Ministero dello Sviluppo economico ha firmato i decreti attuativi della legge Finanziaria 2008 che rendono pienamente operativi fino al 2010 - gli sgravi fiscali per le famiglie che migliorano l'efficienza energetica della propria casa. Fino al 2010, nella dichiarazione annuale dei redditi sarà possibile detrarre il 55% di tutte le spese sostenute per risparmiare energia nella propria abitazione e fino a 200 euro se si acquista un frigorifero ad alta efficienza. Gli interventi ammessi all'incentivo sono: - la sostituzione di caldaie inefficienti; - l'isolamento termico delle pareti e delle coperture; - l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; - la sostituzione delle finestre; - interventi integrati che riguardano l'edificio nel suo complesso. |
| | Corte Giust. CE Sentenza Sez. Grande Sezione 01/04/2008 n. causa C-14/08 e C-295/06 | | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 30/04/08 | A.Torretta | no | Con la sentenza 1 aprile 2008 la Corte Ue ha annullato le norme relative alla decisione 2005/717/CE che prevedevano la possibilità di utilizzare alcune sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Corte di giustizia ha ritenuto non giuridicamente fondata la deroga prevista per la sostanza "stere decabromodifenilici (decaBDE)" al principio di generale divieto di utilizzo di sostanze pericolose per la fabbricazione di nuove apparecchiature. |
| G.U. 09/04/2008 n. 84 | D.Lgs. 26/03/2008 n. 62 | Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/04/08 | A.Torretta | no | Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. |
| G.U. 09/04/2008 n. 84 | D.Lgs. 26/03/2008 n. 63 | Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/04/08 | A.Torretta | no | Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" introduce modifiche che riguardano la parte Terza del Codice e muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore "primario e assoluto" che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio. |
| G.U. 07/04/2008 n. 82 | D.Lgs. 07/03/2008, n. 51 | Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto. | Aria - Gas serra | 30/04/08 | A.Torretta | no | Il D. Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 aggiorna e chiarisce il funzionamento del sistema di scambio dei diritti di emissione, apportando le necessarie modifiche al D.Lgs. 216 del 4 aprile 2006. Il decreto prevede che i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund siano trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto in cui vengano stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Pt. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Aspi invece è responsabile della realizzazione, della gestione e |
| G.U. 14/04/2008 n. 88 | D.M. Ministero Sviluppo Economico 08/02/2008 | Adozione del progetto di innovazione industriale per la mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 | Aria - Gas serra | 30/04/08 | A.Torretta | si | Con il D.M. 8 febbraio 2008 è adottato il Progetto di Innovazione Industriale "Mobilità Sostenibile", di seguito denominato PII MS, i cui contenuti e modalità attuative sono indicati nel decreto stesso. Il Progetto di Innovazione Industriale è articolato in due tipologie d'azioni: a) Azione Strategica di Innovazione Industriale b) Azioni connesse all'ASI |
| | Circolare Agenzia Entrate 10/04/2008 n. 37/E | Credito di imposta per le PMI commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 228 a 232 della legge n. 244/2007) - Credito di imposta per l'attività di rivendita di generi di monopolio (art. 1, commi da 233 a 237 della legge n. 44/2007) | NORMATIVA GEN.SSL | 30/04/08 | A.Torretta | no | L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37 del 10 aprile 2008, torna sull'argomento del credito d'imposta per l'installazione di sistemi di sicurezza previsti dai commi 229-237 dell'art. 1 della Finanziaria 2008 e fornisce chiarimenti volti soprattutto alla corretta individuazione dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. |
| GU n. 90 del 16-4-2008 | D.M. Ministero Economia e Finanze 25/02/2008 n. 74 | Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - "Responsabilità" solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. | APPALTI- EDILIZIA-CANTIERI | 30/04/08 | A.Torretta | si | E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto MEF 25 febbraio 2008, n.74 che attua l'art. 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, definendo la documentazione che l'appaltatore deve chiedere al subappaltatore per sottrarsi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. L'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione: - prospetto analitico redatto in forma libera contenente: 1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto 2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore 3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato |
| | Corte Giust. CE Sentenza 10/04/2008 | | RIFIUTI | 30/04/08 | A.Torretta | no | La Corte di giustizia europea, con sentenza del 10 aprile, causa C-442/06, ha condannato l'Italia per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La Corte ha, così, accolto il ricorso presentato dalla Commissione europea nel luglio 2006 contro l'adozione e il mantenimento in vigore di alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2003 e nel D.L. 203/2005 che risultano non compatibili con la normativa europea. La Corte ha accolto l'argomento della Commissione secondo cui le autorità italiane, avendo recepito tardivamente la direttiva, hanno applicato alle discariche di rifiuti il regime precedente, invece delle regole più rigorose imposte dalla direttiva. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|--|--|---|--|---------------|------------|------------------------|---|
| | Cassazione penale Sentenza Sez. II 15/04/2008 n. 9898 | | NORMATIVA GEN.SSL | 30/04/08 | A.Torretta | SI | In caso di infortunio sul lavoro è ininfluente il rilievo che il danneggiato avrebbe potuto rifiutare di svolgere l'opera consapevole dei rischi collegati. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9898 depositata il 15 aprile 2008, ha accolto il ricorso degli eredi di un imprenditore individuale deceduto al seguito di un infortunio occorso nell'ambito di una catena di subappalti. Nel rinviare la causa ad altra Corte di appello la Suprema Corte ha ribadito il principio che il concorso di colpa può essere ravvisato solo se il lavoratore pone in essere una condotta colposa o negligente, va oltre i suoi compiti o non segue le direttive ricevute. Non rileva, a tal fine, la condizione di lavoratore autonomo. |
| | Accordo Ministero ambiente e tutela territorio, 22/04/2008 | | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela passaggio) | 30/04/08 | A.Torretta | NO | Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha sottoscritto un accordo interministeriale con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la finalità di promuovere processi formativi e occupazionali per la qualità ambientale e l'utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali. I due Dicasteri individuano, nella promozione dei processi formativi e occupazionali per la qualità ambientale e l'utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse naturali, lo strumento per orientare lo sviluppo verso una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale, verso modelli di produzione e consumo, indotti dall'assunzione di nuovi parametri ambientali e per indirizzare in chiave sostenibile l'investimento nella ricerca e nell'innovazione. Tra gli obiettivi dell'accordo vi sono quelli del miglioramento dell'offerta formativa ambientale; la costruzione di un sistema nazionale di definizione e riconoscimento delle qualifiche e della certificazione delle competenze attraverso standard condivisi nell'ambito dei diversi settori ambientali; l'individuazione di spazi |
| | Circolare Ministero ambiente e tutela territorio | Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/699/CEE e 96/61/CE del Consiglio | PPC | 30/04/08 | A.Torretta | SI | La circolare del Ministero dell'ambiente precisa che l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all'allegato I allo stesso regolamento, al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunicano all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi: a) alle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all'articolo 6 del suddetto regolamento, di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II al regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato; b) i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti; c) i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate ai trattamenti; d) i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate ai trattamenti. I predetti gestori devono comunicare all'autorità competente le informazioni in applicazione di quanto sopra indicato, i soggetti citati in indirizzo. La comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno p.v. per via telematica. Tale comunicazione costituisce adempimento dell'obbligo di trasmissione |
| G.U. 24/04/2008 n. 97 | D.M. Ministero economia e finanze 07/04/2008 | Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 | Energia (Consumo di energia) | 30/04/08 | A.Torretta | SI | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico - ha approvato il decreto che integra il D.M. 19 febbraio 2007, attuativo delle disposizioni della Finanziaria 2007 sulla detrazione IRPEF del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Il nuovo decreto tiene conto delle novità introdotte dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha prorogato l'agevolazione per gli anni 2008-2010, individuando nuove regole di attribuzione e ripartizione. In particolare, il provvedimento disciplina le modalità di attribuzione del beneficio nel caso di: - lavori effettuati in più anni; - trasferimento dell'immobile riqualificato, e introduce specifiche disposizioni in favore dei contribuenti che nel 2007 - hanno effettuato interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). |
| | Circolare Ministero interno 15/04/2008 n. DCPST/4/RS/1008 | Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incendio rilevante | Rischi incidenti rilevanti | 30/04/08 | A.Torretta | NO | Con la lettera-circolare Prot. n. DCPST/4/RS/1008 del 15 aprile 2008, il Dipartimento del VV.F. ha fornito chiarimenti sulla normativa relativa alle procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incendio rilevante. La circolare opera una distinzione fra attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, ed attività non soggette a tale obbligo. Nell'ambito delle prime vengono distinte le ipotesi nelle quali vengano prodotte modifiche che comportano un aggravio del preesistente livello di rischio, ricordando che il nulla osta di fattibilità (NOF) ed il parere tecnico conclusivo (PTC) rilasciati dal Comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo, comprendono il nulla osta di fattibilità ed il parere sul progetto particolareggiato previsti, ai fini della prevenzione incendi, dal D.M. del 2 agosto 1984. Il Comitato avrà cura di accertare, prima del rilascio del PTC, che il gestore abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99 con particolare riguardo per la trasmissione alla R. Per quanto riguarda invece il caso di aziende che non sono tenute a presentare il rapporto di sicurezza, il Comando dei vigili del fuoco a verificare l'ottemperanza del |
| | Circolare n. 51/2008 | Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 30/04/08 | A.Torretta | SI | Con la Circolare n. 51/2008, l'INPS illustra le modalità e i tempi per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi, la quale dovrà essere eseguita, per via telematica attraverso il sito internet www.inps.it, abilitandosi ai servizi on-line. Per quanto riguarda le aziende sanzionate per irregolarità di cui al D.M. 24 ottobre 2007, vengono indicate, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare. L'Inps segnala, quindi, che è stata realizzata una applicazione che consentirà il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende. L'applicazione offrirà un cruscotto di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici "Semafori", l'indicazione della regolarità contributiva aziendale: - l'assenza di irregolarità verrà evidenziata con l'accensione di un "Semaforo verde"; - la presenza di irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel "Fascicolo Durc" verrà evidenziata con l'accensione di un "Semaforo rosso". In presenza di irregolarità il sistema invierà una e-mail automatica |
| Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 n. 101 | Decreto Legislativo n. 81 aprile 2008 n. 81 | recante attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | NORMATIVA GEN.SSL | 30/04/08 | A.Torretta | SI | Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il "TESTO UNICO" d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. Il "TESTO UNICO" sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, che sostituisce il d.lgs. n. 626/94, i decreti degli anni cinquanta e altro ancora, è pubblicato e reca il n. 81 del 9 aprile 2008. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|------------|------------------------|---|
| G.U.U.E. 26/04/2008, n. 114 | Direttiva 2004/40/CE | che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (disciplina particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) | Radiazioni ionizzanti ELETTROMAGNETISMO Emissioni (elettromagnetiche) | 31/05/08 | A.Torretta | si | Proroga al 30 giugno 2012 il termine ultimo entro il quale gli Stati dell'Unione dovranno recepire la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Tale rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva è giustificato dal fatto che nuovi studi scientifici riguardanti gli effetti sulla salute dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e nuove raccomandazioni - in pubblicazione entro la fine del 2008 - potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite. Occorre quindi il tempo necessario per ottenere e analizzare tutte le nuove informazioni e per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva. |
| | Accordo Ministeriale 22/04/2008 | Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI | ANTINCENDIO | 31/05/08 | A.Torretta | si | Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha reso nota la nuova modulistica di prevenzione incendi da allegare alle domande di sopralluogo finalizzate al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, aggiornata in base alle recenti innovazioni normative. L'esigenza di rivedere i modelli di dichiarazioni e certificazioni da allegare alla domanda di CPI deriva dalle innovazioni recentemente intervenute in alcuni settori, ed in particolare in quello relativo alla resistenza al fuoco ed in quello della sicurezza degli impianti. L'aggiornamento dei moduli consegue inoltre alla volontà di andare nella direzione di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese coinvolte. Il Dipartimento sottolinea l'importanza che gli Uffici su tutto il territorio nazionale adottino unicamente la nuova modulistica, non apportando modifiche alla stessa e verificando che l'utenza si attenga scrupolosamente a quanto ivi riportato. |
| G.U. 30/04/2008 n. 101 | D.M. 11/04/2008 | Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti solari mediante cicli termodinamici | Energia (Consumo di energia) | 31/05/08 | A.Torretta | no | stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Beneficiario dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, le persone fisiche e giuridiche responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto. Possono accedere all'incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti: a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante; b) non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tor c) la superficie captante è superiore a 2500 m2. |
| G.U. 28/04/2008 n. 99 | D.M. Ministero ambiente e tutela territorio 08/04/2008 | Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche | RIFIUTI | 31/05/08 | A.Torretta | si | Prevede che i centri di raccolta comunali o intercomunali siano costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. I centri di raccolta devono essere allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 6 del provvedimento si colloca a cavallo tra normativa generale sui rif |
| G.U. 08/05/2008 n. 107 | D.M. Ministero ambiente e tutela territorio 11/04/2008 | Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione | | 31/05/08 | A.Torretta | no | Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella P.A. Il D.M. 11 aprile 2008, messo a punto sulla base della Legge Finanziaria 2007, reca il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006. Per quanto concerne i criteri ambientali minimi, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente saranno definiti, per le categorie merceologiche indicate all'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale così come definiti al paragrafo 4.3 del citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, che rappresenteranno le "misure" previste dal comma 1126 della legge n. 296/2006. Per la gestione delle attività previste dal Piano d'azione opera il "Comitato di gestione" con funzioni di coordinamento operativo, e un "Tavolo di lavoro permanente" composto dalle rappresentanze. Per le attività svolte dal "Comitato di gestione" e dal "Tavolo di la |
| G.U. 05/05/2008 n. 104 | D.M. Ministero ambiente e tutela territorio 01/04/2008 | Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali. | Aria - Gas serra | 31/05/08 | A.Torretta | no | istituisce presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali il quale è parte integrante del "Sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra". Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilità del Protocollo di Kyoto, in conformità con le decisioni adottate dagli organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc) ed in accordo con le Linee-Guida delle buone pratiche (Gpp-Lulucf) fornite dal Gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, (Ipcc) ed ogni loro ulteriore elaborazione, il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso delle terre, Variazione di uso delle terre e Selvicoltura (Lulucf - Land Use, Land Use Change and Forestry). Per il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attività Lulucf da quantificare nella contabilità del Protocollo di Kyoto sono l'afforestazione, la riforestazione, la deforestazione e la gestione |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|--|--|---|--|---------------|------------|------------------------|---|
| G.U. 10/05/2007, n. 109 | D.M. Ministero Trasporti, Infrastruttura, 17/03/2008, n. 84 | Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incarico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 31/05/08 | A.Torretta | SI | Entrerà in vigore il 25 ottobre 2008, sostituirà il precedente D.M. 2 novembre 1999, n. 555. Il provvedimento modifica, di fatto, il precedente adottato con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 che dava attuazione all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 adeguandolo alle modifiche della normativa primaria, intervenute per effetto della legge 1 agosto 2002, n. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 286 e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed è stato predisposto, in ottemperanza alle norme citate, previa apposita pattuizione in sede di contrattazione decentrata, svoltasi nelle date del 13 gennaio 2004, del 20 marzo 2007 e del 2 aprile 2007. |
| G.U. 12/05/2008, n. 110 | D.M. Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, 12/03/2008 | Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale | AMIANTO | 31/05/08 | A.Torretta | NO | ha indicato le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 247 del 24 dicembre 2007 concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate. Per il conseguimento dei benefici previdenziali possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori che: a) hanno presentato all'Inail domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992; c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata Legge 24 dicembre 2007. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'Inail, et |
| Gazzetta ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45 | Decreto 19/02/2008 | Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 | Energia (Consumo di energia) | 31/05/08 | A.Torretta | NO | Nuova guida al "Conto energia", aggiornata ad aprile 2008, inerente l'accesso agli incentivi previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici di cui al D.M. 19 febbraio 2007. La nuova guida, che sostituisce la precedente versione del settembre 2007, si propone come uno strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi. Nel testo sono illustrate le regole del nuovo conto energia, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete, l'iter autorizzativo e le modalità di richiesta per l'accesso agli incentivi. Vengono, inoltre, presentati nella parte conclusiva del documento alcuni approfondimenti riguardanti la fattibilità tecnica degli impianti fotovoltaici ed il ritorno economico dell'investimento. Nella prima parte della guida, sono presentate le innovazioni introdotte dal nuovo D.M. 19 febbraio 2007, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete e le modalità da seguire per richiedere l'incenerimento al Gestore dei Servizi Elettrici Spa (GSE). Nella seconda, sono approfonditi alcuni aspetti generali e specifici |
| | Circolare Agenzia delle Entrate, 12/05/2008, n. 43/E | Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127/sexiesdecies, della Tabella A Parte III allegata al DPR n.633 del 1972 e articolo 74, comma settimo e ottavo, del medesimo DPR. | RIFIUTI | 31/05/08 | A.Torretta | NO | L'ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge si estende anche alla cessione e alla lavorazione dei rottami, a condizione che questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2008, che fornisce chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami. Servizi connessi alla gestione dei rifiuti: aliquota IVA applicabile Per quanto riguarda i servizi connessi alla gestione dei rifiuti, sono soggette a IVA nella misura ridotta del 10%, tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo e deposito di rifiuti urbani e speciali, comprese quelle di riciclo e di riutilizzo della spazzatura per generare materie prime secondarie o combustibili. Operazioni relative ai rottami: applicazione del reverse charge Tra i beni alle cui cessioni risulta applicabile l'inversione contabile rientrano: - i rottami; - i cascami; - la carta da macero; - gli stracci, nonché il materiale qualificabile come rottame e derivante dalla reverse charge (già utilizzabile per le prestazioni di servizi di per |
| | Risoluzione Agenzia delle Entrate, 29/05/2008 | Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico - articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. | Energia (Consumo di energia) | 31/05/08 | A.Torretta | NO | L'agenzia delle entrate è intervenuta su un problema legato alla possibilità di beneficiare della detrazione del 55 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e per le eventuali manodopera ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con la cumulabilità di tale agevolazione con gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. L'Agenzia delle Entrate, nel precisare che le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il settore energetico, perseguono finalità diverse in quanto l'una, mediante l'erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l'altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei Consumi e dell'avviso che i differenti ambiti nei |
| G.U.U.E. 09/05/2008, n. C 114 | Comunicazione, 09/05/2008, n. 2008/C 114/11. | Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono importare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono | Aria -Sostanze lesive per lozono (CFCHCFC) | 31/05/08 | A.Torretta | NO | Le tre Comunicazioni forniscono i dettagli relativi a contingenti, limiti e modalità di utilizzo delle sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico, elencate nel regolamento (CE) 2037/2000. Le domande dovranno pervenire entro il 1 agosto 2008 per le imprese che nel corso del prossimo anno intendono importare o esportare le sostanze controllate dal regolamento (Ce) n. 2037/2000, nonché per gli utilizzatori delle stesse. |
| G.U.U.E. 09/05/2008, n. C 114 | Comunicazione, 09/05/2008, n. 2008/C 114/12. | Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono | Aria -Sostanze lesive per lozono (CFCHCFC) | 31/05/08 | A.Torretta | NO | Le tre Comunicazioni forniscono i dettagli relativi a contingenti, limiti e modalità di utilizzo delle sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico, elencate nel regolamento (CE) 2037/2000. Le domande dovranno pervenire entro il 1 agosto 2008 per le imprese che nel corso del prossimo anno intendono importare o esportare le sostanze controllate dal regolamento (Ce) n. 2037/2000, nonché per gli utilizzatori delle stesse. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|----------------------------------|--|--|--|---------------|------------|------------------------|---|
| G.U.U.E. 09/05/2008, n. C 114 | Comunicazione 09/05/2008, n. C 2008/C 114/13 | Comunicazione agli utilizzatori di sostanze controllate nell'Unione europea autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono | Aria - Sostanze lesive per l'ozono (CFCHCFC) | 31/05/08 | A.Torretta | no | Le tre Comunicazioni forniscono i dettagli relativi a contingenti, limiti e modalità di utilizzo delle sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico, elencate nel regolamento (Ce) 2037/2000. Le domande dovranno pervenire entro il 1 agosto 2008 per le imprese che nel corso del prossimo anno intendono importare o esportare le sostanze controllate dal regolamento (Ce) n. 2037/2000, nonché per gli utilizzatori delle stesse. |
| | Circolare Ministero lavoro 21/05/2008, n. 6587 | Art. 18 comma 1 lettera f) DLgs 9 aprile 2008, n. 81 di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro: prime indicazioni operative. | NORMATIVA GEN SSL | 31/05/08 | A.Torretta | si | Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull'applicazione e la corretta interpretazione della norma riguardante l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 18, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008. L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Il Ministero sottolinea che l'applicabilità della disposizione citata è correlata con la costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'art. 8 del D. Lgs. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro l'11 novembre 2008. Inoltre, per il medesimo fine bisogna attendere l'emanazione di apposito decreto, da adottarsi entro il 15 maggio 2009, concernente l'obbligo di trasmissione dei dati relativi agli infortuni che implica Permangono invece gli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio. |
| G.U.U.E. 24/05/2008, n. L 136 | Decisione L 24/05/2008, n. 2008/395 | | RIFIUTI | 31/05/08 | A.Torretta | no | Misure per l'emergenza rifiuti in Campania |
| G.U.U.E 17 aprile 2008, n. L 107 | Regolamento Commissione Ce 349/2008/Ce | Tariffe e oneri pagabili all'agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 - Reach | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 30/06/08 | A.Torretta | si | REACH: Con la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 349/2008 della Commissione sulla G.U.U.E. L107 del 17/04/2008 sono definite le modalità per la fissazione delle tariffe edegli oneri da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche con sede ad Helsinki. Per valutare correttamente l'entità degli oneri economici a carico di ogni impresa non si può prescindere dalla definizione di categoria di impresa contenuta nell'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese: - La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. - Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. - Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa verificata i parametri di riferimento, rappresentati da numero di ef |
| G.U.U.E. 29/05/2008, n. L 139 | Regolamento CE n. 465/2008 | che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 30/06/08 | A.Torretta | no | Il regolamento 465/2008 stabilisce che i produttori e gli importatori di una o più delle sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche, che figurano nell'INVENTORY (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) debbano fornire alla Commissione le informazioni specificate nell'allegato del regolamento entro i termini fissati e debbano eseguire, rispetto ad ogni sostanza di questo tipo, le prove indicate conformemente ai protocolli specificati. Essi sono tenuti a fornire, inoltre, alla Commissione un rapporto su ciascuna prova, compresi i risultati della prova, entro i termini fissati. |
| G.U.U.E. 29/05/2008, n. L 139 | Regolamento CE n. 466/2008 | che impone obblighi di informazione e sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 30/06/08 | A.Torretta | no | Il regolamento 466/2008 stabilisce che i fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nell'allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, siano tenuti a fornire le informazioni ed ad effettuare le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati. |
| | Schema decreto legislativo 30/05/2008 | recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del consiglio | Energia (Consumo di energia) | 30/06/08 | A.Torretta | in attesa | Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il 30 maggio 2008 il decreto sull'efficienza e i servizi energetici che recepisce la direttiva europea 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici in base alla quale l'Italia dovrà ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2016. Il decreto definisce gli strumenti per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico e nuove misure volte a semplificare le procedure a vantaggio di coloro vogliono rendere più efficienti dal punto di vista energetico i propri immobili (vecchi e di nuova costruzione), con l'installazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di vecchi impianti e l'adozione di tecnologie più avanzate, ma soprattutto con l'utilizzo di materiali finalizzati ad una riduzione minima del 50% dei consumi energetici. |
| | Sentenza 07/05/2008, n. 18351 | Rifiuti smaltiti illegalmente | RIFIUTI | 30/06/08 | A.Torretta | si | La sentenza 7 maggio 2008, n. 18351 stabilisce che in materia di smaltimento illecito di rifiuti, il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e il reato di truffa concorrono tra loro sia per la diversità delle condotte contemplate dalle distinte fattispecie sia per la diversità dei beni protetti. Nella medesima sentenza, avente ad oggetto lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania, e in particolare lo spandimento degli stessi sui terreni agricoli, la Corte fa nuovamente riferimento al concetto di disastro ambientale. (sentenza 1 marzo 2008, n. 9418). |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Aplicabilità (SI, NO) | Motivo |
|-------------------------------|--|--|--|---------------|------------|-----------------------|---|
| G.U. 03/06/2008 n. 128 | D.L. 03/06/2008 n. 97 | Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. | NORMATIVA GEN.SSL | 30/06/08 | A.Torretta | SI | E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. Il provvedimento dispone la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inoltre, l'articolo 3, comma 8, del D.L. in esame abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. 223/2006, nonché il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74. Si tratta delle norme che istituiscono la responsabilità solidale nei contratti di subappalto e definiscono la documentazione che l'appaltatore, che conferiva in subappalto servizi od opere, era tenuto ad acquisire per evitare di rispondere solidalmente con il subappaltatore del pagamento di ritenute fiscali e contributi. |
| | Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/06/2008 n. 2272 | Interpello - Hotel Alfa - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Deducibilità dal reddito d'impresa dei costi per efficienza energetica - Articolo 1, comma 354, lettera a) della L. 27 dicembre 2006, n. 296. | Energia (Consumo di energia) | 30/06/08 | A.Torretta | NO | La norma della Finanziaria 2007 che introduce un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa (nella misura del 36%) a favore di soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, avendo natura agevolativa, deve essere oggetto di stretta interpretazione (non potendo prestarsi ad interpretazioni di tipo estensivo o analogico). La sua applicazione non può pertanto essere estesa al settore dei servizi ma deve essere limitata al settore commercio, alimentare e non alimentare, espressamente contemplato. Per tale sua natura di norma di favore, la disposizione richiede inoltre, in via di principio, che l'attività agevolabile sia effettivamente svolta (e non soltanto ipotetica o potenziale in capo al titolare del reddito d'impresa). In base a tali considerazioni, conclude l'Agenzia delle Entrate non può avvalersi dell'ulteriore deduzione del 36% la S.r.l. che svolge attività alberghiera, trattandosi di attività tipica di servizi (codice ATECO 5510) non rientrante nel settore commercio e, come tale, non agevolabile. |
| | Lettera circolare Ministero interno 29/06/2008 n. P. 720/4122 sott. 54/9 | Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento | ANTINCENDIO | 30/06/08 | A.Torretta | SI | Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la circolare prot. n. P. 720/4122 sott. 54/9, ha fornito chiarimenti in relazione all'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, come da indicazioni contenute nella circolare prot. 54/9 dello scorso 8 maggio recante "porte installate su uscite di piano e lungo le vie si esodo". Il Dipartimento dei vigili del fuoco sottolinea che i certificati di prova relativi alle porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, sono da ritenersi validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie d'uscita e in corrispondenza delle uscite al piano. Qualora, invece, la normativa vigente per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi preveda l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'applicazione dei crit |
| G.U. n. 132 del 7 giugno 2008 | Legge 6 giugno 2008, n. 101 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/06/08 | A.Torretta | SI | Nel testo approvato sono rimasti invariate le disposizioni del D.L. che: Eliminano dal D.Lgs. 151/2005 la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate". Vengono confermate l'adeguamento del D.Lgs. 209/2003 alle disposizioni comunitarie sui veicoli fuori uso e la novità del D.Lgs. 36/2003 in materia di piani di adeguamento delle discariche di rifiuti, le modifiche del D.Lgs. 152/2006 in relazione all'individuazione ed al perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale in materia di acque. Oltre alle modifiche appena ricordate, il testo in esame è stato aggiunto, tra gli altri, un nuovo articolo, 18-duodecies, che modifica il comma 82 dell'art. 2 della L. 286/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007), concernente la convenzione unica per le concessioni autostradali. |
| G.U. n. 131 del 6 giugno 2008 | D.M. Ministero sviluppo economico 23/04/2008 n. 100 | Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 | Energia (Consumo di energia) | 30/06/08 | A.Torretta | NO | Il D.M. 23 aprile 2008, n. 100 recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo sancito dal combinato disposto del D. Lgs. 128/2005 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti) e del D.L. 2/2006 (Interventi urgenti per l'agroindustria), come quantificati dalle due ultime finanziarie, legge 296/2006 e legge 244/2007 prevede che la violazione dell'obbligo di immissione al consumo dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, posto a carico dei soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, implichi una sanzione amministrativa pecuniaria di 800 euro. Verrà applicata una maggiorazione della sanzione, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti, al fine di tenere conto della diversa gravità della violazioni. |
| G.U.U.E. 11/06/2008, n. 152 | Direttiva 2008/50 | relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa | Aria - impianti industriali (Emissioni in atmosfera) | 30/06/08 | A.Torretta | SI | La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa fissa i limiti delle particelle sottili (PM2.5). La direttiva, oltre a confermare i precedenti limiti per i principali inquinanti, stabilisce che gli Stati membri portino entro il 2015 i livelli di PM2.5 nelle aree urbane al di sotto dei 20 microgrammi/m ³ e riducano entro il 2020 l'esposizione del 20% rispetto ai valori del 2010. Essa istituisce misure volte a: 1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; 2) valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; 3) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie; 4) garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente sia 5) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e 6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Aplicabilità (SI, NO) | Motivo |
|--------------------------------|---|--|---|---------------|------------|-----------------------|--|
| | Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/06/2008 n. 250/E | Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto della tariffa di igiene ambientale (TIA). | RIFIUTI | 30/06/08 | A.Torretta | SI | L'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento già espresso con la risoluzione n. 25/E/2003: trattandosi di un corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, la tariffa di igiene ambientale (TIA) deve essere assoggettata ad IVA con aliquota agevolata del 10%. Non vale ad escludere l'applicabilità dell'IVA la recente sentenza n. 17526/2007 con la quale la Corte di Cassazione, senza affrontare in modo specifico la problematica fiscale, ha affermato la natura tributaria della tariffa, sulla base della circostanza che le controversie in materia di TIA sono state devolute al giudice tributario: se il legislatore - afferma la Suprema Corte - ha ricondotto la TIA nell'ambito del processo tributario, si deve presumere che abbia voluto riconoscere la natura di entrata tributaria. Tuttavia, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, l'avvenuta devoluzione delle liti in materia di TIA al giudice tributario non può valere, di per sé, come presupposto idoneo a definire la natura della stessa come prelievo di diritto pubblico e ad escludere la natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti. Ancora, conclude l'Agenzia delle Entrate, deve negarsi all'utente |
| G.U.U.E. 31/05/2008, n. L. 142 | Regolamento CE n. 440/2008 | che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 30/06/08 | A.Torretta | SI | Istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). I metodi di prova applicabili ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono definiti nell'allegato al regolamento. |
| G.U. 12/06/2008, n. 136 | D.M. Ministero trasporti e infrastrutture 19/03/2008 | Recupero della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia. | Traffico - ADRI (Traffico per merci/servizi/dipendenti) SEGNALETICA DI SICUREZZA CODICE DELLA STRADA | 30/06/08 | A.Torretta | SI | Trasporto merci pericolose per ferrovia: L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 è modificato per essere adeguato al progresso tecnico. Le modifiche da apportare al succitato testo sono riportate in allegato. |
| G.U.U.E. 12/06/2008, n. L. 153 | Regolamento CE n. 521/2008 | Regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" | Energia (Consumo di energia) | 30/06/08 | A.Torretta | NO | Il regolamento 30 maggio 2008, n. 521/2008/CE, al fine dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato per il periodo fino al 31 dicembre 2017. Per incentivare lo sviluppo della tecnologia e la sua commercializzazione tra il 2010 e il 2020 sono stati stanziati 470 milioni di euro nei prossimi 6 anni. L'obiettivo dell'impresa comune è quello di mettere in comune le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato, al sostegno delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per essere così in grado di organizzare inviti a presentare proposte su base concorrenziale; per essere finanziati, i progetti dovranno essere presentati da almeno 3 soggetti giuridici, residenti in differenti Paesi e indipendenti tra di loro. In particolare, l'impresa comune: a) mira a portare l'Europa all'avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno e a consentire la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, contribuendo a fare in modo: b) sostiene la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione; c) sostiene l'attuazione delle priorità Rst dell'Ic "Celle a combustibile". |
| G.U. 17/06/2008, n. 40 | D.L. 17/06/2008 n. 107 | Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania | RIFIUTI | 30/06/08 | A.Torretta | NO | Il D.L. 17 giugno 2008, n. 107 trasferisce alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| | Comunicato Ministero sviluppo economico 24/06/2008 | INDUSTRIA 2015 SCAJOLA: PIÙ TEMPO ALLE IMPRESE PER PRESENTARE I PROGETTI | Energia (Consumo di energia) | 30/06/08 | A.Torretta | NO | Con un comunicato, il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che sarà prorogato al 15 settembre prossimo il termine per la presentazione delle domande relative ai bandi "Efficienza energetica" e "Mobilità sostenibile" del programma di incentivi alle imprese "Industria 2015". La proroga tiene conto dell'esigenza delle imprese di disporre di un lasso di tempo adeguato sia per utilizzare il sistema di compilazione informatica, che sarà reso disponibile nei prossimi giorni, sia per formare partenariati di imprese adeguati alla complessità dei progetti di ricerca. Il Bando "Mobilità sostenibile", che può contare su uno stanziamento di 180 milioni di euro, scade il 15 luglio prossimo. Sarà prorogato al 15 settembre prossimo il termine per la presentazione delle domande relative ai bandi "Efficienza energetica" e "Mobilità sostenibile" del programma di incentivi alle imprese "Industria 2015". Con la proroga, oltre ad ottemperare all'obbligo di legge di consentire la conoscenza delle regole per almeno 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, si c |
| B.U.R. 12 marzo 2008, n. 2 | Legge 11 marzo 2008, n. 5 | Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/06/08 | A.Torretta | NO | |
| B.U.R. 30 aprile 2008, n. 18 | Delibera 4 aprile 2008, n. 357 | Linee guida per la verifica e l'eventuale aggiornamento delle portate di massima piena e la determinazione dei relativi idrogrammi di piena nell'ambito di studi idrologici di dettaglio nella pianificazione di bacino regionale. Presa d'atto | AMBIENTE (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | 30/06/08 | A.Torretta | NO | |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|--------------------------|---|--|-------------------|---------------|------------|------------------------|--|
| | Il sito internet | Progetto "Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l'implementazione della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" | NORMATIVA GEN.SSL | 30/06/08 | A.Torretta | no | E' on-line il sito del Progetto "Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l'implementazione della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Obiettivo del progetto è quello di adeguare le competenze del personale ispettivo del Ministero del lavoro alle esigenze della legislazione comunitaria in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'attività formativa prevista dal progetto si articola in due fasi: <ul style="list-style-type: none"> una prima fase di formazione (che si è svolta a luglio 2007) per gli ispettori tecnici di nuova nomina, finalizzata ad adeguarne le competenze e ad allinearne le professionalità rispetto agli standard di servizio richiesti da un contesto normativo e produttivo sempre più complesso una seconda fase, rivolta al restante personale ispettivo del Ministero. Le attività formative previste da questa seconda fase del progetto sono articolate in percorsi differenziali di adeguamento delle competenze professionali su tematiche inerenti il ruolo e le funzioni dell'attività ispettiva. Dato l'elevato numero degli utenti, la formazione viene erogata a cascata, attiva |
| G.U. 28/06/2008 n. L 150 | Deliberazione Senato della Repubblica 24/06/2008 | | NORMATIVA GEN.SSL | 30/06/08 | A.Torretta | no | E' stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle "morti bianche". Tale Commissione accerta: <ul style="list-style-type: none"> la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro l'entità della presenza dei minori le cause degli infortuni il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione l'adeguatezza dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro. |
| | Circolare Albo Nazionale Gestori Rifiuti 16/06/2008, n. prot.n.820/Albo/Pres D.L. prot.n.820/Albo/Pres | Circolare Albo Nazionale Gestori Rifiuti 16/06/2008, n. prot.n.820/Albo/Pres | RIFIUTI | 30/06/08 | A.Torretta | si | Localazione veicoli senza conducente tra imprese stabilite in differenti Stati comunitari. Non è possibile per l'impresa italiana utilizzare veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri Stati comunitari per effettuare trasporti interni al territorio dello Stato italiano; l'impresa italiana può invece ottenere l'inserimento nel provvedimento d'iscrizione dei veicoli in questione esclusivamente per effettuare i trasporti - per i quali è richiesta l'iscrizione all'Albo - nell'ambito delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità. A tal fine, l'impresa deve presentare alla Sezione regionale competente, oltre a in aggiunta alla documentazione prevista per la variazione del parco mezzi, la copia del titolo autorizzativo al trasporto internazionale comunitario ove previsto, la traduzione asseverata del contratto di locazione e della carta di circolazione del veicolo. |
| | Deliberazione INAIL 17/06/2008 n. 308 | Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2008 per i settori industria e agricoltura e con decorrenza 1° luglio 2008 per i medici radiologi ed i tecnici sanitari di radiologia autonomi | NORMATIVA GEN.SSL | 30/06/08 | A.Torretta | no | Rivalutate le prestazioni per i settori industria e agricoltura Con deliberazione, inviata al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'emanazione dei relativi decreti, l'Inail ha provveduto alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2008 per i settori industria e agricoltura e con decorrenza 1° luglio 2008 per i medici radiologi ed i tecnici sanitari di radiologia autonomi. In particolare: per il settore industria La retribuzione media giornaliera, rivalutata del 6,28 %, è pari a euro 66,19. I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti, ai sensi dell'art. 116 T.U., moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale) sono i seguenti: • limite minimo € 13.899,90 • limite massimo €25.814,10 . |
| | www.inail.it | | NORMATIVA GEN.SSL | 30/06/08 | A.Torretta | si | INAIL: Disponibili i nuovi documenti per la denuncia on line L'Inail comunica che a luglio sarà on line la nuova versione per l'utilizzo dell'applicativo per le denunce d'infortunio on line. E' prevista l'introduzione di un nuovo elenco/mansionario delle qualifiche professionali e l'adozione delle nuove tabelle. La relativa documentazione è disponibile sul sito dell'Istituto. |
| G.U. 25/06/2008 n. 147 | D.L. 25/06/2008 n. 112 | Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. | | 30/06/08 | A.Torretta | si | Abrogato l'art. 13 del D. M. 37/2008 È stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Tra le altre misure contenute nel decreto (imprese ed energia; sterilizzazione iva carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni; editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed elenco clienti fornitori; class action e tutela dei consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industriale della pubblica amministrazione; forze armate), si segnala, per quanto concerne gli impianti negli edifici (art. 35) che è stato abrogato l'art. 13 del D.M. 37/2008 in materia di installazione di impianti negli edifici. Viene, però, precisato, entro marzo 2009, l'emanazione di uno o più decreti che, nel rivedere quanto contenuto nel D.M. 37/2008, andranno a disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, apportando a |
| | Cassazione penale Sentenza 09/06/2008 n. 2262 | Corresponsabilità del committente | NORMATIVA GEN.SSL | 31/07/08 | A.Torretta | si | Relativamente a lavori svolti in esecuzione di contratti d'appalto, il committente è corresponsabile - con l'appaltatore - dell'infortunio del lavoratore qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione da parte di questi sia immediatamente percepibile, tanto che il committente sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza la necessità di indagini particolari. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|--------------------------------|--|---|---|---------------|------------|------------------------|--|
| G.U. 30/06/2008, n. 151 | D.L. 30/06/2008, n. 113 | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative | ANTINCENDIO | 31/07/08 | A.Torretta | no | Tra le varie proroghe di disposizioni legislative, si evidenziano quelle riportate negli articoli 6 e 8 relativi rispettivamente alla prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere ed agli arbori. L'articolo 6 modifica l'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prorogando la scadenza in origine fissata per il 30 giugno 2008, di un anno, ovvero sino al 30 giugno 2009. Il termine, dunque, per completare l'adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, viene prorogato al 30 giugno 2009. Il termine per effettuare l'adeguamento viene traslato al 30 giugno 2009 anche per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro. Con l'articolo 8 viene inserita una prorogata per gli arbori: il termine di cui all'articolo 15 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 va inoltre, per quanto concerne la procedura per gli incentivi per i te |
| G.U. n. 153 del 24 luglio 2008 | D.M. Ministero interno 06/05/2008 | Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni. | APPALTI-EDILIZIA-CANTIERI | 31/07/08 | A.Torretta | si | Il provvedimento approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegato al D.M. 14 gennaio 2008. Con l'entrata in vigore del decreto in oggetto sarà dunque possibile utilizzare il capitolo che riguarda i materiali ed i prodotti a base di legno, il legno massiccio, il legno strutturale con giunta a dita, il legno lamellare incollato, i pannelli a base di legno senza dover più ricorrere agli euro codici. |
| G.U.U.E. 25/06/2008, n. 164 | DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 | che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino | Acqua - ambiente marino | 31/07/08 | A.Torretta | si | La direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a: a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenire il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni; b) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare. 3. Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo La direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli La direttiva 2008/56/CE, che entrerà in vigore il 15 luglio 2008, c |
| | www.ical.it | Presentato il Casellario Centrale Infortuni | | 31/07/08 | A.Torretta | | Inail, Ipsa, Ipsema, Enpaia e Ania hanno presentato il Casellario Centrale Infortuni che raccoglie tutti i dati relativi agli incidenti professionali, non professionali e su strada. I dati sono forniti dagli Enti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di lavoro (Inail, Ipsema, Enpaia) e dalle compagnie che forniscono assicurazioni facoltative e contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi. Autonomo da un punto di vista gestionale e sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, il Casellario ha come scopo principale il monitoraggio contro le possibili frodi assicurative. |
| G.U. n. 154 del 30 luglio 2008 | D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 | Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/CE | Energia (Consumo di energia) | 31/07/08 | A.Torretta | si | Efficienza energetica, nuova disciplina in vigore dal 4 luglio 2008 Con il Dlgs 30 maggio 2008, n. 115, l'Italia recepisce - in ritardo sul termine previsto, scaduto il 17 maggio 2008 - quanto richiesto dall'Ue in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e di servizi energetici. Il Dlgs 115/2008 attua sul territorio nazionale la direttiva 2006/32/CE, che punta, attraverso la eliminazione delle barriere e delle imperfezioni esistenti sul mercato e la promozione di un mercato dei servizi energetici più virtuoso, a ridurre del 9% l'energia fornita agli utilizzatori finali, entro il 2015. Il provvedimento definitivo, pubblicato sulla Gu del 3 luglio 2008, l'inserimento di un nuovo allegato III recante "Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici" , previsione indirizzata alle Regioni e alle Province autonome al fine di dare piena attuazione al Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico degli edifici. |
| G.U. 5 luglio 2008, n. 156 | DM 29 maggio 2008 | Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodoti | Radiazioni non ionizzanti (ELETTROMAGNETISMO - Emissioni elettromagnetiche) | 31/07/08 | A.Torretta | si | determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodoti riportata nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. La metodologia descritta in allegato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto, i riferimenti contenuti nell'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l'obiettivo di qualità: "Nella progettazione di nuovi elettrodoti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adatti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio" (art. 4). La metodologia di calcolo si applica, quindi, agli elettrodoti esistenti o in progetto, con linee aeree - le linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50 Hz); - le linee definite di classe zero secondo il decreto interministeriale - le linee definite di prima classe secondo il decreto interministeriale - le linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree); in tutti |
| GU 2 luglio 2008 n.153 | DM 29 maggio 2008 | Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica | Radiazioni non ionizzanti (ELETTROMAGNETISMO - Emissioni elettromagnetiche) | 31/07/08 | A.Torretta | si | Definite dal MinAmbiente con Dm 29 maggio 2008 le nuove regole per misurare e valutare l'induzione magnetica ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento stabiliti dalla legge 36/2001 . Le nuove regole sono state emanate in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge-quadro 36/2001 sull'elettromagnetismo e dell'articolo 5, comma 2 del Dpcm 8 luglio 2003 (recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodoti"). |
| | Circolare Ministero politiche agricole e forestali 17/07/2008, n. 3592 | Circolare esplicativa sull'applicazione nel 2008 del Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 368 punto 3, della Legge 296/06, criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti. Modalità di comunicazione dei dati, determinazione dell'obbligo e tracciabilità del prodotto miscelato. | Aria - Qualità | 31/07/08 | A.Torretta | no | Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato la circolare relativa alla quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente sul mercato . La circolare, che risponde agli obblighi che derivano dalla normativa in vigore, fissa al 2% del quantitativo complessivo di carburanti di origine fossile commercializzati nel 2007 le quantità di biocarburanti che devono essere immesse in consumo nel 2008, e individua le modalità di comunicazione dei dati; di determinazione dell'obbligo; di tracciabilità del prodotto miscelato. |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|--------------------------------------|---|---|--|---------------|------------|------------------------|--|
| | Interpello Ministero de lucio a dalla previdenza sociale 09/07/2008, n. 21/2008 | Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Altre prescrizioni applicabili DURC - attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato | | 31/07/08 | A.Torretta | si | Con l'interpello n. 21 del 9 luglio 2008, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali fornito chiarimenti su art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - DURC - attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato. In particolare, ha chiarito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), avendo valenza di attestazione, per il periodo di sua validità, della regolarità della contribuzione sia in riferimento alla correttezza che alla completezza delle dichiarazioni periodiche e dei relativi versamenti, può essere prodotto agli organi di vigilanza in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato. La questione è stata sollevata dall'interpello presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in relazione alla possibilità da parte dell'impresa sottoposta a controllo di esibire il DURC, anche se scaduto, in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità da esso certificato, al fine di provare la regolarità contributiva dell'impresa. |
| G.U.U.E del 16 luglio 2008, n. L 188 | REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008 | Che integra l'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti | RIFIUTI | 31/07/08 | A.Torretta | si | Con il regolamento n. 669/2008 sono state definite le nuove istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e trasporto che vanno a completare l'allegato "IC" al provvedimento madre n. 1013/2006. Le istruzioni sono volte alla compilazione dei due documenti necessari per poter legittimamente effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti, ossia il documento di notifica, certificato destinato a fornire alle Autorità competenti le informazioni necessarie per verificare l'ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte, ed il documento di trasporto, certificato che deve poi accompagnare la spedizione in ogni suo momento. |
| | Nota Unioncamere 26 giugno 2008, n. 10360 | Diritti di segreteria Albo nazionale gestori ambientali | RIFIUTI | 31/07/08 | A.Torretta | si | È fissato in 10 euro per iscrizione e modifiche l'importo dei diritti di segreteria relativi alle imprese ex articolo 212 del Dlgs 152/2006 ammesse alla iscrizione all'Albo gestori ambientali tramite comunicazione. Il chiarimento arriva con la nota Unioncamere 26 giugno 2008, n. 10360, che sottolinea le due novità normative alla base dell'importo citato, ossia il Dlgs 4/2008 di modifica dell'articolo 212 citato (il quale prevede ora l'iscrizione tramite comunicazione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti e dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di 30 kg o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, purché tali operatori costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa che produce i rifiuti) ed il Dm Sviluppo economico 16 giugno 2008 che ha stabilito il nuovo diritto di segreteria per le imprese di cui al medesimo articolo 212, Dlgs 152/2006. |
| | Cassazione, sentenza generale del 22/07/2008, n. 26554 | Rifiuti - Intermediazione Obbligo per il ricevente di verificare autorizzazione cedente - Sussiste | RIFIUTI | 31/07/08 | A.Torretta | si | Con la sentenza 2 luglio 2008, n. 26526, la Cassazione ha stabilito che risponde del reato di gestione illecita di rifiuti l'imprenditore che acquista rifiuti, senza verificare le credenziali del venditore. In tema di concorso nella responsabilità per gestione di rifiuti, nel caso di operazioni di intermediazione dei rifiuti esiste in capo al ricevente l'obbligo di controllare che il cedente sia autorizzato. Mancando tale verifica, il ricevente risponde quantomeno a titolo di colpa, per inosservanza delle regole di cautela imprenditoriale, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 251, D. Lgs. 152/2006. |
| | Cassazione civile sentenza Sez. I, n. 20188 | | NORMATIVA GEN.SSL | 31/07/08 | A.Torretta | no | La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla madre e dal fratello di un operaio morto in un cantiere, ha stabilito il principio secondo cui basta il legame di parentela per il riconoscimento del danno morale ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro, senza che questi debbano provare la sussistenza. L'intensità del vincolo familiare infatti può già di per sé costituire un elemento presuntivo su cui basare la prova del danno morale, mentre la mancanza di convivenza può solo rappresentare un elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale. Il calcolo del danno oscillerà a seconda della forza del vincolo familiare. |
| G.U. 25 luglio 2008, n. 173 | D.M. 5 maggio 2008 | Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 31/07/08 | A.Torretta | si | Il decreto apporta modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. In particolare, in relazione al D.M. 3 aprile 2007, sostituisce le tabelle: tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine; tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico. |
| G.U. 1 luglio 2008, n. 152 | D.M. 18 giugno 2008 | Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 | NORMATIVA GEN.SSL | 31/07/08 | A.Torretta | no | Il decreto, in allegato, riporta il programma del corso di formazione rivolto ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 6 (dichiarazione di corretto montaggio), comma 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007. Il decreto individua i sogetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attività di spettacolo viaggiante , nelle associazioni di categoria, gli enti o le società qualificate che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. |
| G.U. 7 luglio 2008, n. 157 | D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 | Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE | RIFIUTI | 31/07/08 | A.Torretta | no | Il decreto 117/2008, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2006/21/CE ed in vigore dal 22 luglio 2008, stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive . Esso si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione, ovvero, i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione e di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, all'interno dell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996 e nelle strutture di deposito: - rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione; - rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione; - l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee e; - i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, |

| G.U. | Normativa | Titolo | Settore | Data Verifica | Firma | Applicabilità (SI, NO) | Motivo |
|-------------------------------|---|--|--|---------------|------------|------------------------|--|
| G.U. n. 180 del 2 agosto 2008 | Legge 2 agosto 2008, n. 129 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini | NORMATIVA GEN SSL | 31/08/08 | A.Torretta | SI | Il D.L. 97/2008 è stato convertito in legge, con parecchie modificazioni. Tra le varie proroghe, vi è quella che stabilisce che le disposizioni relative agli obblighi di invio all'Inail, o all'Inps, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro e in materia di affidamento della sorveglianza sanitaria al medico competente, disposti dal D.Lgs. 81/2008, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il D.L. conteneva anche l'emendamento che prorogava al 1° gennaio 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi, il cui termine di entrata in vigore era, in origine, previsto per il 29 luglio 2008. Tale scadenza era prevista dal comma 2 dell'articolo 306 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, dove era specificato che le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28 del D.Lgs. 81, comprese le relative disposizioni sanzionatorie, sarebbero diventate efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, avvenuta il 30 aprile 2008. Secondo il nuovo comma 2-bis dell'art. 4, le disposizioni inerenti la valutazione dei rischi previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, sono applicabili dal 1° gennaio 2009. Il provvedimento riproduce, inoltre, alcune disposizioni già inserite nel D.Lgs. 81/2008. |
| | Interpello Ministero sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008 Art. 4. | Richiesta di parere su attività impiantistica - decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 Art. 4. | NORMATIVA GEN SSL | 31/08/08 | A.Torretta | SI | Il Ministro dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma inerente i requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di impiantistica, di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008. Il Ministero ha chiarito che i soggetti provvisti di diploma di qualifica di "operatore elettrico" con esperienza professionale superiore ai due anni continuativi alle dipendenze di una impresa del settore possiedono i requisiti previsti dalla norma per svolgere l'attività di impiantistica, in quanto il suo profilo rientra nella casistica di cui al comma 1, lettera b) del già citato art. 4. Si ribadisce che la lettera di provento, come requisito, favorisce lo svolgimento dell'attività di installatore con la qualifica di operaio installatore specializzato per un periodo di almeno 3 anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dipendenze di un'impresa abilitata, ritenendo pertanto irrilevante il fatto che la qualifica posseduta al momento della verifica non sia quella di "operatore elettrico". |
| | http://ec.europa.eu/development/inf/index.htm | Nuovo bando Life + (biodiversità, VIA, Tutela paesaggio) | AMBIENTE | 31/08/08 | A.Torretta | NO | Publicato lo scorso 15 luglio il nuovo bando del programma comunitario Life + che si concentra sui temi natura e biodiversità, politica e governance ambientali, informazione e comunicazione. I progetti vincitori, proponibili da parte di soggetti pubblici e privati, beneficeranno di un finanziamento comunitario pari al 50% delle spese ammissibili, e fino al 75% per i soli progetti relativi alle direttive cd. "Habitat" e "Uccelli selvatici". Le domande dovranno essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 21 novembre prossimo e sarà poi cura di tale autorità nazionale la selezione dei progetti da finanziare. |
| G.U.U.E. n. 1107/2008, n. 204 | Regolamento CE L226/2008, n. 449/2008 | Importazione di sostanze chimiche pericolose | SOSTANZE PERICOLOSE (materie prime e risorse naturali) | 31/08/08 | A.Torretta | SI | Il regolamento ha i seguenti obiettivi: a) attuare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (in seguito denominata "la convenzione"); b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni; c) contribuire all'uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose. Tali obiettivi perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito della comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso. Il presente regolamento garantisce che le disposizioni della Convenzione di Rotterdam siano applicate in modo uniforme. |
| | Sentenza 04/07/2008, n. 27118 | Gli impianti in attesa di autorizzazione devono attenersi alla disciplina del D.Lgs. 59/2005 | PPC | 31/08/08 | A.Torretta | SI | La sentenza 4 luglio 2008 n. 27118 ha stabilito che i detentori di impianti inquinanti debbono essere già in possesso di regolare autorizzazione alle emissioni in aria, acqua e suolo per poter esercitare la propria attività nelle more del rilascio della nuova autorizzazione unica. Pertanto, alle imprese in attesa di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non è consentito continuare l'attività se non nel rispetto delle regole generali di tutela pressistanti al D.Lgs. 59/2005. La disciplina dettata dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che ha obbligato i detentori di impianti di rilevanti dimensioni a dotarsi dell'autorizzazione integrata ambientale, non consente affatto la prosecuzione dell'attività ai titolari di impianti pressistanti, che non fossero in regola con la normativa generale fino all'adeguamento dell'impianto all'autorizzazione integrata ottenuta. Ed, infatti, ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo, contenente disposizioni transitorie, "Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento ambientale, in vigore al 18 febbraio 2005, continuano a produrre i loro effetti fino al 31 dicembre 2008". |
| | Risoluzione Agenzia delle Entrate, 08/08/2008, n. 355a | Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - art. 1, comma 106 a 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | RIFIUTI | 31/08/08 | A.Torretta | NO | L'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla comunicazione dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. In particolare, l'Agenzia precisa che: - l'obbligo di comunicazione grava sui soggetti incaricati della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura giuridica; pertanto, se il servizio di smaltimento dei rifiuti è gestito in forma associata - al livello sovacomunale - da un consorzio costituito a tale scopo da vari enti locali, l'obbligo di comunicazione è posto a carico del soggetto che opera la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto degli enti locali; - l'ente gestore del servizio di smaltimento deve trasmettere tutti i dati richiesti dal provvedimento 14 dicembre 2007, Quind. |
| | Linea Guida ISPESL 10/07/2008 | Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Prime indicazioni applicative. | NORMATIVA GEN SSL | 31/08/08 | A.Torretta | SI | L'ISPESL, in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ha recentemente pubblicato sul proprio sito ed in versione definitiva le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Cap I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione del D.Lgs. 187/2005 e 195/2006. L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo ed in merito ai rischi previsti ai Cap I (Disposizioni generali), II (Rumore) e III (Vibrazioni) del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008. In particolare, il Capo I del D.Lgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (anche se tale data verrà quasi sicuramente slittata al 01/01/2009). Tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo II (Rumore) e il Capo III (Vibrazioni) del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008. Secondo le linee guida, la valutazione del rischio con misurazioni L _{EX} e L _{CPICCO} degli esposti ad oltre 80 dB(A) o 135 dB(C). |
| G.U. n. 200 del 27/08/2008 | Circolare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21/08/2008, n. 20 | Libro unico del lavoro | | 31/08/08 | A.Torretta | SI | Publicata la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che detta le prime istruzioni operative al personale ispettivo in merito al Libro Unico del Lavoro e all'applicazione degli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008. Dal 18 agosto è soppresso l'obbligo di tenuta del libro matricola e del registro di impresa. Fino al 31 dicembre 2008 i datori di lavoro potranno adempiere agli obblighi di tenuta del libro unico stabiliti dal citato articolo 39 con la regolare compilazione del libro di paga, nelle sue sezioni presenza e sviluppo della retribuzione, applicando però le nuove |

